

REGOLAMENTO IVASS N. 45 DEL 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 4 agosto 2020

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 1/2019 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - e successive modifiche e integrazioni.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 24 soggetti per un totale di **190 commenti**:

- [ACB](#)
- [AIBA](#)
- [Altroconsumo](#)
- [ANAPA](#)
- [ANIA](#)
- [ASSILEA](#)
- [Associazione SHARE](#)
- [Assofin](#)
- [CFO](#)
- [PwC](#)
- [SNA](#)
- [Studio Bird&Bird](#)
- [Studio Crea&Partners](#)
- [Studio D'Argenio Polizzi](#)
- [Studio DLA Piper](#)
- [Studio Floreani](#)
- [Studio Galante e Associati](#)
- [Studio Gullo](#)
- [Studio Hogan](#)
- [Studio Legance](#)
- [Studio Norton Rose](#)
- [Studio Taurini Hazan](#)
- [UNIATA](#)
- [Unipol Gruppo](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 1/2019 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n.45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - e successive modifiche e integrazioni.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2019
Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati
EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.
 Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.
 Nella quarta e nella quinta colonna sono indicati il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.
 Nella sesta colonna, per ogni articolo, comma ed eventuale lettera, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.
 Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.
 Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

	Commentatore		Osservazioni e proposte	Risoluzione commenti
1	ACB	Osservazioni Generali	<p>In via generale, teniamo a svolgere le seguenti considerazioni.</p> <p>N.1 Per quanto è dato di vedere, i documenti di approvazione dei prodotti elaborati dalle Imprese, con riguardo alla definizione del mercato di riferimento, sono alquanto generici e non si riferiscono ad un target market sufficientemente "granularizzato", sicchè riesce difficile al distributore comprendere esattamente quale sia il tipo di clientela per la quale il prodotto è stato congegnato. Non è prevista una descrizione di tutti i rischi tipici della tipologia di clientela cui il prodotto sarebbe destinato, nè sono chiare le ragioni in base alle quali l'Impresa ha scelto di coprire alcuni di tali rischi escludendone altri; inoltre non viene dato nessun tipo di informazione circa gli elementi presi in considerazione per il pricing.</p> <p>N.2</p>	<p>L'osservazione non necessita di modifiche al testo in quanto attengono a specificità organizzative rimesse alla discrezionalità dell'impresa nei limiti delle indicazioni regolamentari fornite dall'IVASS.</p>

			<p>I documenti di approvazione del prodotto sono poi molto diversi l'uno dall'altro anche in relazione a prodotti in gran parte simili. Sarebbe auspicabile che le Imprese adottassero delle linee guida metodologiche comuni così da rendere più agevole - non solo all'intermediario che li dovrà distribuire - il confronto tra prodotti.</p> <p>N.3 Sarebbe poi auspicabile che le Imprese fornissero ai distributori dei documenti di approvazione del prodotto in forma sintetica.</p> <p>N.4 Da ultimo, partendo dalla considerazione che una parte non indifferente del portafoglio agenziale è composto da contratti intermediati da brokers ancorchè appoggiati sulle agenzie in ottemperanza a precise istruzioni delle Imprese, e considerato che i brokers appartengono alla rete distributiva "indiretta", mentre gli agenti a quella "diretta", sarebbe auspicabile che le procedure POG ed i relativi meccanismi distributivi e nonchè i flussi di informazioni lato distributore fossero conformati in modo flessibile ed in maniera tale che non si imponga di fatto al broker che collabora con l'agente di onerarsi delle pesanti procedure POG del distributore concepite per il controllo della rete agenziale diretta.</p>	
2	AIBA	Osservazioni Generali	<p>Aiba prende atto delle disposizioni integrative con riferimento ai requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi in attuazione della normativa primaria nazionale rilevando che, per quanto riguarda gli intermediari, replicano il contenuto del Regolamento Ue 2017/2358. Apprezzabile la scelta dell'Autorità di non prefissare requisiti di governo e controllo interno in capo agli intermediari, tenuto conto della disomogeneità degli stessi per natura, dimensione e struttura organizzativa. Lo stesso principio di proporzionalità dovrebbe trovare applicazione anche con riguardo alle attività di monitoraggio e verifica che le Imprese devono adottare nei confronti dei distributori che, in base alle disposizioni europee, devono risultare</p>	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.

			ragionevoli tenuto conto delle caratteristiche e del quadro giuridico dei rispettivi canali di distribuzione (art. 8 comma 4 Regolamento Ue 2017/2358).	
3	ANIA	Osservazioni Generali	<p>L'intervento regolamentare oggetto della consultazione completa la disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto (Product Oversight Governance-POG) da attuarsi in capo alle imprese e ai distributori. In particolare vengono previste disposizioni specifiche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il processo di approvazione del prodotto che comporta in capo al produttore l'obbligo di identificare, con sufficiente grado di dettaglio, il relativo mercato di riferimento e le categorie di soggetti a cui il prodotto non può essere distribuito; • i meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi, declinando, in base al principio di proporzionalità, gli obblighi in capo agli intermediari assicurativi; • i processi di approvazione e distribuzione del prodotto aventi a oggetto i prodotti di investimento assicurativi. <p>Dall'analisi complessiva dello Schema di Regolamento e della relativa Analisi di Impatto Regolamentare (AIR) rileviamo come la maggior parte delle scelte adottate dall'Istituto comportino più oneri per le imprese e vincolino fortemente l'organizzazione interna delle stesse, affidando altresì alla funzione di compliance ulteriori e notevoli compiti di controllo. Alla luce di quanto sinora illustrato riteniamo opportuno che la data di entrata in vigore dell'emanando Regolamento venga posticipata al 31 marzo 2021, al fine di consentire alle imprese di rivedere i propri modelli organizzativi e le relative strutture e procedure, nonché di rafforzare le competenze necessarie per la corretta applicazione della normativa. Si rammenta che, a partire dal 1° ottobre 2018, sono in vigore le regole di governo e controllo del prodotto individuate dal Regolamento delegato (UE) 2017/2358, applicabili ai nuovi prodotti immessi in commercio e a quelli già commercializzati che abbiano subito significative modifiche dopo la suddetta data. Tali</p>	<p>Proposte accolte. L'entrata in vigore è stata posticipata. Il regolamento complessivamente considerato si applica ai prodotti nuovi o modificati, analogamente al regolamento UE (v. considerando n. 1). Il principio di proporzionalità è stato esteso anche ai produttori.</p>

			<p>regole saranno integrate dall'emanando Regolamento. A tale proposito, chiediamo conferma che le nuove disposizioni si applicheranno ai prodotti commercializzati o sostanzialmente modificati successivamente all'entrata in vigore dell'emanando Regolamento.</p> <p>Infine, in coerenza con quanto previsto dal Capo III dedicato ai distributori e più in generale dalla direttiva sulla distribuzione assicurativa-IDD (cfr., in particolare, il considerando 52 e l'articolo 25, par. 1), proponiamo l'inserimento di un articolo 10-bis disciplinante il "principio di proporzionalità" con un testo analogo a quello proposto nell'art. 17, c. 1, con gli opportuni adattamenti:</p> <p><i>"1. I produttori, quando realizzano prodotti assicurativi che intendono raccomandare o offrire ai clienti, rispettano gli obblighi di cui al presente Capo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura del prodotto e del correlato mercato di riferimento."</i></p>	
--	--	--	---	--

4	Associazione Share	Osservazioni Generali	<p>[La scrivente associazione SHARE, rappresentante di oltre 30 software house operanti nel mercato assicurativo italiano ed europeo con innumerevoli referenze nelle Compagnie di assicurazione e nelle loro reti distributive, essendosi data lo specifico obiettivo di dare soluzioni alle problematiche legate all'evoluzione digitale dei processi di settore ed in primis per l'introduzione di standard di comunicazione fra piattaforme (SSF che consente lo scambio dati/informazioni fra produttori, distributori e consumatori), con il presente messaggio trasmette il proprio contributo per la consultazione pubblica da voi diramata. Le nostre richieste di modifiche ai regolamenti sono guidate da uno spirito collaborativo assoluto che mettiamo a Vostra disposizione assumendoci la responsabilità di realizzare applicazioni informatiche conformi alle normative che avrete messo a punto con il contributo di tutti consentendo al nostro paese di evolvere sia in termini di qualità di servizio per l'uso delle tecnologie che possiamo mettere a disposizione di tutti. Nello specifico, riteniamo che la gestione del tema relativo alla documentazione richiesta dalla informativa precontrattuale, in capo ai produttori e ai distributori, vada veicolato attraverso dei processi standardizzati. Inoltre, avendo il regolamento disciplinato le attività di esecuzione della consulenza dai distributori ai consumatori nonché l'obbligo alla conservazione delle iniziative intercorse fra i due, va da se che le disposizioni regolamentari vadano gestite su piattaforme digitali in grado di scambiare dati fra di loro (SSF) e, laddove possibile e necessario, debbano essere previste tecnologie per l'interconnessione di tali piattaforme così come dovrebbero essere accessibili le banche dati pubbliche, esempio IVASS/ANIA. Dette iniziative consentirebbero risparmi a tutta la filiera degli operatori, oltre ad assolvere quanto disposto dall'art. 20 del GDPR e aumenterebbe la qualità delle informazioni nonché la prevenzioni dalle frodi. Allo stesso tempo riteniamo di fondamentale importanza, sia per garantire un servizio digitale equo ed in libera concorrenza, sia</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'IVASS valuterà l'opportunità di intraprendere ulteriori iniziative regolamentari volte a promuovere la digitalizzazione del settore assicurativo.</p>
---	--------------------	-----------------------	---	--

			<p>per garantire al consumatore finale di essere oggetto “reale” e non “presunto”, anche in ambito degli obblighi legati al rispetto della normativa IDD, di avere a disposizione l’accesso ai prontuari tariffari e agli algoritmi usati per determinare i premi RC Auto obbligatori per legge. I concetti di correttezza, trasparenza, ed esaustività nei confronti dei consumatori ampiamente richiamati in diverse disposizioni di legge e da numerosi articoli dal Codice delle Assicurazioni Private, sono ampiamente disattesi in quanto non è facoltà degli intermediari, tantomeno dei consumatori, riuscire a risalire in maniera trasparente, corretta ed esaustiva alla logica di determinazione del premio RC auto obbligatorio per legge. I sistemi sw progettati appositamente per l’adempimento di norme relative alla tutela della libera concorrenza e trasparenza dei premi in capo ai distributori vedi legge 124 del 4/8/2017 non sono in grado di restituire la corretta esaustività, trasparenza e correttezza dei premi, nonché, senza la possibilità di riprodurre su piattaforme eterogenee lo stesso calcolo del premio, viene meno il controllo stesso della tariffa applicata. Relativamente alla formazione e aggiornamento professionale dei distributori, essendo obiettivo primario il passaggio dai processi manuali a quelli digitali, SHARE propone ad IVASS di introdurre obblighi formativi sufficienti a garantire un addestramento all’uso delle nuove tecnologie e alla elaborazione di dati finalizzata al miglioramento del servizio ai propri clienti. In buona sostanza, si propone di inserire un monte ore di formazione sulla gestione della compliance attraverso l’uso dei propri sistemi gestionali e di consentire agli operatori di SHARE di essere considerati e accreditati al fine di svolgere questa formazione e di poterla computare nel monte ore annuale.</p>	
5	SNA	Osservazioni Generali	Sostituire il termine prodotto assicurativo con quello di contratto assicurativo.	Proposta non accolta. I requisiti di governo e controllo oggetto del presente regolamento riguardano il prodotto e non il contratto assicurativo.

6	Studio Legale Bird&Bird	Osservazioni Generali	<p>Come noto, la Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD), nel tratteggiare gli obblighi di <i>product governance</i> dei soggetti che agiscono come "produttori" e "distributori" in relazione a contratti assicurativi, prevede espressamente che la veste di produttore possa essere assunta, oltre che da un'impresa assicurativa, anche da un intermediario assicurativo (il c.d. "intermediario che realizza prodotti assicurativi") che, in tal caso, viene ad assumere la veste formale di "co-produttore".</p> <p>Tale ipotesi è poi espressamente disciplinata nell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 che, nel dare attuazione alle previsioni della IDD in punto di <i>product governance</i>, chiarisce che gli intermediari assicurativi sono considerati soggetti che realizzano prodotti assicurativi, ove un'analisi globale della loro attività mostri che gli stessi svolgono un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato, specificando altresì gli obblighi cui tali intermediari, insieme alle imprese proponenti, sono chiamati a conformarsi in veste di "co-produttori".</p> <p>Sebbene non trattata espressamente dalle disposizioni europee, risulta pacificamente ammessa – e già sperimentata sul mercato italiano – la possibilità che un rapporto di "co-produzione" ai fini della disciplina sulla <i>product governance</i>, possa instaurarsi non solo tra un'impresa e un intermediario ma anche tra due imprese di assicurazione.</p> <p>Tale possibilità, d'altronde, risulta confermata a livello nazionale dall'articolo 34 del Regolamento IVASS n. 41/2018 che, nel trattare la "realizzazione di prodotti assicurativi da parte di più soggetti", prende a riferimento tutti i casi in cui «<i>il prodotto assicurativo è realizzato da più imprese o da una o più imprese e uno o più intermediari che realizzano prodotti assicurativi</i>».</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'impianto normativo europeo e nazionale non osta a che due imprese possano assumere la veste di "co-produttrici". In tale ipotesi, con riferimento alla quale non si rinviene la necessità di una precisazione per via regolamentare, i presidi di <i>product governance</i> si applicano a entrambi i soggetti produttori.</p>
---	-------------------------	-----------------------	---	---

			<p>Di contro, il testo del regolamento oggi in consultazione non tratta esplicitamente l'ipotesi di collaborazione tra due imprese di assicurazione, in veste di "co-produttori" ai fini dell'applicazione dei presidi di product governance, limitandosi a considerare espressamente solo l'ipotesi in cui sia un intermediario assicurativo ad assumere la veste di "co-produttore". Tenuto conto di quanto precede, al fine di evitare possibili spazi di incertezza o ambiguità, si richiede a codesto Spettabile Istituto di confermare la possibilità che due o più imprese possano operare in veste di "co-produttori" ai fini dell'applicazione dei nuovi presidi di product governance, valutando l'opportunità di esplicitare tale circostanza nella versione finale del testo regolamentare.</p>	
7	Studio Legale Floreani	Osservazioni Generali	<p>L'impianto dello schema di Regolamento prevede una distinzione di disciplina tra IBIPs e prodotti assicurativi diversi da quelli d'investimento, quanto alla possibilità di distribuzione al di fuori del <i>target market</i> individuato dal produttore [cfr. in particolare, art. 6, comma 5, lett. b), e 11, commi 1 e 4]. Al fine di allineare la disciplina nazionale con il Reg. Ue 2017/2358 e con gli orientamenti espressi dall'EIOPA che vi hanno condotto, si suggerisce di prevedere la possibilità di distribuzione al di fuori del mercato di riferimento con riguardo a qualsiasi tipo di prodotto assicurativo, purché su base eccezionale, in coerenza con le richieste e le esigenze del cliente, fermi restando gli obblighi di indagine e documentazione inerenti a queste ultime.</p> <p>L'EIOPA ha avuto infatti modo di osservare: "<i>insurance distributor may distribute, on an exceptional basis, insurance products to a customer, who does not belong to the identified target market, provided that the insurance distributor can prove that the respective insurance product meets the demands and needs of the individual customer, and, in the case of insurance based investment products, is appropriate or suitable for the customer</i>" (EIOPA-17/049, p. 10).</p>	<p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato al fine di prevedere per tutti i prodotti assicurativi la possibilità di distribuzione ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento individuato dal produttore (e che allo stesso tempo non rientrano nelle categorie di clienti a cui il prodotto non può essere venuto).</p>

8	Studio Legale Northon Rose	Osservazioni Generali	Si suggerisce di fornire chiarimenti in ordine alla casistica riguardante l'esistenza di accordi di distribuzione tra una compagnia comunitaria operante in Italia (e soggette alla normativa del paese d'origine, quale produttore) ed un distributore italiano. L'emanazione del regolamento italiano potrebbe difatti portare ad un disallineamento rispetto alla normativa di altri paesi, attualmente resa uniforme dal regolamento UE 2017/2358. Si ravvisa altresì la necessità di chiarire i flussi informativi tra produttori e distributori con riferimento ai prodotti immessi in commercializzazione prima dell'entrata in vigore della normativa.			Analogamente alle altre disposizioni del reg. 40, l'IVASS individuerà le norme di interesse generale applicabili alle imprese UE. Il regolamento complessivamente considerato si applica ai prodotti nuovi o modificati, analogamente al regolamento UE (v. considerando n. 1).
9	Studio Legale Taurini-Hazan	Osservazioni Generali	Stanti le peculiarità operative del mercato italiano che sembra non conoscere la figura dell'intermediario - manufacturer de facto, si chiede di meglio contestualizzare quando la concreta collaborazione tra un intermediario e un'impresa di assicurazione debba essere ricondotta all'interno del perimetro dell'art. 34 del Reg. 41/2018 IVASS e quindi definita come compartecipazione alla creazione del prodotto, pena letture iperformalistiche volte ad escludere nei fatti l'esistenza dell'istituto, con pregiudizio degli interessi dei consumatori e degli aventi diritto quando si venga a concretare un'ipotesi di manufacturing de facto non trattata come tale (salvo ipotesi limite di delega di autonomia agli intermediari da parte dell'impresa di poteri discrezionali di creazione del prodotto, senza che quest'ultima possa entrare effettivamente nel merito, ammesso che ciò sia possibile).			L'osservazione non richiede modifiche al testo.
	Commentatore	Articolo	Comma	Lettera		
10	Studio Legale DLA Piper	2	1		Si propone di inserire le definizioni di "mercato di riferimento effettivo" e di "target negativo effettivo", impiegate nell'articolo 12 del Documento di Consultazione n.1/2019, mediante rinvio all'articolo 135 - <i>quaterdecies</i> del Documento per la Consultazione Consob del 23 settembre 2019 oppure fornendone un'autonoma definizione.	Proposta non accolta. Le due discipline sono coerenti e sono l'elaborazione di due autonomi poteri regolamentari.

11	SNA	2	1	b	Riguardo alla definizione di "collaborazione orizzontale", si ritiene che l'inciso "...anche a titolo accessorio..." non sia riferito in modo chiaro alla definizione del Registro degli intermediari assicurativi di cui all'art.109 lettera a) del CAP, creando confusione. Rammentiamo che gli intermediari che possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale siano esclusivamente quelli iscritti nelle sezioni A, B, D ed Elenco annesso al RUI come da Legge 221/2012 e art.42 c.3 del Regolamento Ivass n.40/2018.	Proposta non accolta. Il termine è riferito al RUI secondo la definizione del CAP.
12	Studio Legale DLA Piper	2	1	b	Si prega di chiarire che cosa si intende con l'espressione " <i>intermediari operativi</i> ".	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Gli intermediari operativi sono quelli con le caratteristiche previste dall'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018.
13	ANAPA	2	1	c	Si propone, di integrare la lett.c come da testo sottolineato: "contraente" o "cliente": la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione e <u>promozione assicurativa</u> ;" L'obiettivo è assicurare che tutti i soggetti operanti nella filiera di pubblicità e proposizione di prodotti siano tenuti ai medesimi obblighi di comportamento, nel duplice intento di assicurare una corretta concorrenza e tutelare i clienti finali. Si propone altresì di voler qui inserire l'espressa definizione di "Distributore" e "Canali di vendita" utilizzando formulazioni quanto più complete possibili (anche tenendo conto delle categorie richiamate dalla Direttiva) al fine di non esonerare soggetti operanti sul mercato dagli obblighi contenuti nel Regolamento.	Proposta non accolta. L'ambito di applicazione è limitato alle attività che rientrano nella definizione di distribuzione fornita dal CAP.
14	ANIA	2	1	c	Si propone di sostituire la lettera c) con la seguente: " <i>cliente: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza</i> ". La modifica suggerita è volta a ricomprendere nella nozione di cliente quella di contraente e quella di potenziale contraente, senza così alimentare possibili confusioni tra loro. Analoga richiesta è stata formulata sia in relazione al documento	Proposta non accolta. La definizione è coerente con analoga definizione del reg. Consob, garantendo parità di tutela tra le due regolamentazioni.

					di consultazione IVASS n. 2/2019, sia in relazione al documento di consultazione CONSOB.	
15	AIBA	2	1	d	La norma richiama la nozione di produttore di fatto contenuta nell'art. 3 comma 2 del regolamento comunitario. In merito si richiede di chiarire se "presupposti e condizioni" devono essere tutti ricorrenti per definire l'intermediario produttore di fatto.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. L'individuazione dell'intermediario produttore di fatto presuppone la presenza dei requisiti previsti tassativamente dall'articolo 3 del Reg. Delegato (UE) 2017/2358, richiamati dalla disposizione in oggetto.
16	UNIATA	2	1	c, d	<p>Osservazioni</p> <p>Il cliente del distributore può essere un contraente singolo che tratta una copertura per se stesso oppure un contraente di una polizza collettiva che tratta la copertura per i suoi associati, per i suoi dipendenti, per un gruppo di persone ad esso collegate per un comune interesse.</p> <p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 2 (Definizioni) lett. "c" del Regolamento di consultazione n. 1/2019 definisce il "Contraente" e il "Cliente" come persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa; • l'art. 2 (Definizioni) lett. "d" del Regolamento di consultazione n. 1/2019 richiama l'art. 3 (Realizzazione di prodotti assicurativi) del Reg. (UE) 2017/2358 il quale introduce il concetto di "cliente individuale" e "cliente singolo" <p>Ciò premesso non appare chiaro se l'attività di progettazione di contratti su misura sulla base delle richieste del contraente di una polizza collettiva (e non da parte di un singolo cliente) rientri o non rientri nel concetto di realizzazione di prodotti assicurativi.</p> <p>A tal fine suggeriamo due proposte di modifica alternative tra di</p>	Proposta non accolta. L'ampiezza della definizione già include i contraenti delle polizze collettive che agiscono per conto degli aderenti. La definizione di intermediario produttore di fatto è quella prevista dal regolamento UE n. 2017/2358 direttamente applicabile non può essere modificata.

					<p>loro. Proposta di modifica n. 1 Art. 2 (Definizioni) del Regolamento di consultazione n. 1/2019 - Sostituire la lettera "c" con il seguente testo: • C) "Contraente" o "Cliente": la persona fisica o giuridica, che agisca a titolo individuale o nell'interesse degli aderenti ad una polizza collettiva come definiti dall'art. 2 (Definizioni) del Reg. Ivass n. 40/2018, in favore della quale un distributore svolga attività di distribuzione assicurativa. Proposta di modifica n. 2 Art. 2 (Definizioni) del Regolamento di consultazione n. 1/2019 - Dopo la lettera "d" si propone l'inserimento della lett. "d-bis": d-bis: Con specifico riferimento al Capo II le disposizioni del presente Regolamento non si applicano: 1) agli intermediari che svolgono attività di personalizzazione e adeguamento dei prodotti assicurativi esistenti per clienti contraenti di polizze collettive; 2) Agli intermediari che progettano contratti su misura sulla base delle richieste di un cliente contraente di una polizza collettiva.</p>	
17	ACB	2	1	Tra f e g	Tra le definizioni riterremmo utile che venisse inserita quella di "mercato di riferimento" prendendo spunto dalle indicazioni impartite sul punto nell'art.25 della IDD, nonché nel Technical Advice di EIOPA del 1° febbraio 2017.	Proposta non accolta.
18	ANIA	2	1	g	Si chiede di inserire la parola "market" fra quelle "target" e "negativo". Lo stesso dicasi per tutte le altre parti dello Schema di Regolamento dove si parla di "target negativo". Si chiede, inoltre, di inserire le definizioni di "mercato di riferimento", "mercato di riferimento effettivo" e "target market negativo effettivo", alla stregua di quanto già previsto alla lettera g). Sarebbe comunque auspicabile che nel testo venga adottata una unica terminologia di riferimento tra quella in inglese e quella in italiano (ad esempio "mercato di riferimento", "mercato di riferimento negativo", "mercato di riferimento effettivo", "mercato	Proposta accolta con riferimento all'espressione "mercato di riferimento negativo"

					di riferimento negativo effettivo”, senza usare l’espressione “target market”).	
19	Studio Legale Galante e Associati	3			In relazione all'ambito di applicazione dell'emanando Regolamento, si chiede di precisare nel testo che il Regolamento si applica unicamente ai nuovi prodotti nonché a quelli in commercio disegnati ex novo o sostanzialmente modificati. In relazione a quanto precede, si chiede di specificare l'ambito di applicazione del Capo III del Regolamento per i prodotti che non sono oggetto di POG da parte dell'impresa di assicurazione (in quanto immessi nel mercato prima della data di entrata in vigore della normativa POG e comunque ancora non oggetto di modifiche significative).	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il regolamento complessivamente considerato si applica ai prodotti nuovi o modificati, analogamente al regolamento UE (v. considerando n. 1).
20	ANIA	3	2		Dalla relazione accompagnatoria e dallo Schema di Regolamento si evince che le disposizioni dell'emanando Regolamento non si applicano alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana delle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro nonché alle imprese operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, in base al principio dell'“home country control”. Si chiede conferma di quanto sopra.	Proposta parzialmente accolta. Le disposizioni applicabili alle imprese UE verranno individuate successivamente come norme di interesse generale. Si applicano in ogni caso alle imprese UE operanti come distributori tutte le disposizioni di cui al Capo III in quanto attinenti alle regole di condotta nell'attività di distribuzione. V. inoltre l'articolo 11, comma 6, introdotto a seguito dei numerosi commenti ricevuti in merito.
21	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	3	2		Ferma restando l'esclusione delle Imprese comunitarie dall'ambito di applicazione dello Schema di Regolamento, si chiede come debba comportarsi il distributore che abbia accordi di intermediazione anche con Compagnie operanti in regime di stabilimento o LPS. In questo contesto, posta l'applicazione da parte dell'Impresa comunitaria delle norme europee direttamente applicabili, dovrebbe essere ritenuto sufficiente, per il Distributore e in relazione ai flussi e agli scambi di informazioni con l'Impresa estera, una dettagliata descrizione dei medesimi nell'ambito degli accordi di intermediazione.	V. risoluzione a commento precedente.

22	Studio Legale Taurini-Hazan	3	2		Si chiede conferma che le imprese con sede legale in altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi non rientrino nell'ambito di applicazione dell'emanando Regolamento. Ciò in coerenza con quanto già attestato da codesto Istituto nella relazione di presentazione alla pubblica consultazione ove si afferma che le nuove disposizioni regolamentari si applicano" a tutte le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana nonché alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo" (v. pag. 5), nonché in continuità col fatto che la disposizione di cui all'art. 30 decies CAP (a cui l'emanando Regolamento è intende dare attuazione al fine di completare la disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato POG e dal CAP) non è richiamata tra le indicazioni contenute nelle cd. "Norme di interesse generali applicabili agli operatori esteri" pubblicate da Ivass in esecuzione dell'art. 116 undecies del CAP.	V. risoluzione a commento precedente.
23	Studio Legale Crea & Partners- avv. Scarna	3	2	d	Si chiede all'Autorità di chiarire se per "imprese di assicurazione e relativi dipendenti" si devono intendere anche le imprese di assicurazione comunitarie (e relativi dipendenti) operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica	V. risoluzione a commento precedente.
24	Studio Legale DLA Piper	3	2	d	Si propone di chiarire che " <i>gli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione Europea che siano iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116 quinquies del Codice</i> " non sono tenuti all'osservanza dell'articolo 14 (Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 109 del Codice) del Documento di Consultazione n.1/2019.	V. risoluzione a commento precedente.

25	Studio Legale Galante e Associati	3	2	d	La previsione in questione sancisce l'applicazione del Capo III dell'emanando Regolamento in materia di POG, oltre che agli intermediari assicurativi ivi specificati, <i>"alle imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativo"</i> . Al riguardo si chiede di precisare se tra tali imprese rientrano anche le imprese comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento e che svolgono attività di distribuzione cd. diretta dei prodotti in questione nel territorio della Repubblica.	V. risoluzione a commento precedente.
26	Studio Legale HOGAN LOVELLS	3	2	d	Si chiede di confermare che le definizioni di "imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti diversi dai prodotti d'investimento assicurativo" e di "imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti d'investimento assicurativo" di cui rispettivamente alla lettera d) ed e) non comprendono anche le imprese di assicurazioni aventi sede in uno Stato Membro della UE diverso dall'Italia, abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Tale interpretazione appare in linea con la natura delle regole sui requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, quali regole di "organizzazione" e in quanto tali applicabili alle imprese che agiscono in qualità di distributori in funzione della ripartizione di competenze tra autorità di vigilanza dello Stato Membro d'origine e Stato Membro ospitante.	V. risoluzione a commento precedente.
27	Studio Legale Crea & Partners- avv. Scarna	3	2	e	Si chiede all'Autorità di chiarire se per "imprese di assicurazione e relativi dipendenti" si devono intendere anche le imprese di assicurazione comunitarie (e relativi dipendenti) operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica	V. risoluzione a commento precedente.
28	Studio Legale Galante e Associati	3	2	e	La previsione in questione sancisce l'applicazione del Capo III del Regolamento, oltre che agli intermediari assicurativi ivi specificati, <i>"alle imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativo"</i> . Al riguardo si chiede di precisare se tra tali imprese rientrano anche le imprese	V. risoluzione a commento precedente.

					comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento e che svolgono attività di distribuzione cd. diretta dei prodotti in questione nel territorio della Repubblica.	
29	ANIA	3	3		In base a quanto previsto ai commi 2 e 3 – nelle ipotesi di imprese appartenenti al medesimo gruppo – si ritiene che all'Ultima Società Controllante Italiana (USCI) sia riservato un ruolo di coordinamento proporzionato a livello di gruppo, ferma la responsabilità in capo a ogni singola impresa sul governo e controllo dei prodotti offerti. Si chiede conferma di quanto sopra.	Proposta parzialmente accolta. Fermo restando la responsabilità a livello di produttore a titolo individuale, le disposizioni richiamate dall'articolo 3, comma 3, del testo regolamentare si applicano in modo proporzionato a livello di Ultima Società Controllante Italiana ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 215-bis, comma 1 e 30-decies del CAP. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli, l'ultima società controllante redige apposita politica recante le modalità di coordinamento dei processi di approvazione dei prodotti assicurativi dei produttori appartenenti al gruppo. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di coordinamento, si applica la Lettera al Mercato IVASS del 5 luglio 2018 sull'applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario.
30	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	4			Si chiede di confermare, in coerenza con la data di entrata in vigore prevista dall'art. 18 dello Schema di Regolamento, che le disposizioni di cui all'emanando regolamento, ove prevedano requisiti aggiuntivi o comunque differenti rispetto a quelli contenuti nella normativa europea e nazionale, non trovino applicazione se non in relazione ai prodotti nuovi o sostanzialmente modificati a partire dalla data di entrata in vigore.	Vedi risoluzione a commento precedente.
31	Studio Legale DLA Piper	4			Si chiede di chiarire cosa debba intendersi per " <i>ogni modifica significativa di prodotto assicurativo esistente</i> " anche mediante esempi. In particolare, per ciò che attiene i prodotti d'investimento assicurativi, si chiede come debba intendersi l'espressione e se, tra l'altro, la sostituzione di un sottostante debba intendersi per	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Richieste specifiche a carattere interpretativo potranno essere fatte direttamente a IVASS.

					tale, anche quando non incide sul profilo di rischio e la strategia di investimento selezionate dal contraente.	
32	ANIA	4	1		Rileviamo che il Regolamento non riporta l'esimente per i "grandi rischi" prevista invece sia dalla direttiva IDD (cfr. art. 25, par. 4) sia dal CAP (cfr. art. 121-ter, c. 1). Si chiede di prevedere espressamente tale esimente.	Proposta accolta. La precisazione in ordine all'esimente per i "grandi rischi" è inserita nell'articolo 3 del testo regolamentare.
33	Studio Legale Taurini-Hazan	4	1		L'attuale formulazione lascia significativi margini di discrezionalità in ordine a quando ricorrono i presupposti per dare corso ad un nuovo processo POG. Si propone di integrare il lemma " <i>modifica significativa</i> " di un prodotto assicurativo specificando che essa ricorre quando le modifiche sono attinenti e particolarmente impattanti su uno o più dei seguenti ambiti: copertura, tariffa, costi, diritti di indennizzo/risarcimento e garanzie con possibile conseguenza di un allargamento/riduzione del target market di riferimento in termini qualitativi e/o quantitativi.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Richieste specifiche a carattere interpretativo potranno essere fatte direttamente a IVASS.
34	ALTROCONSUMO	4	15		La sottoscrizione anche da parte del contraente della dichiarazione che il prodotto prodotto risponda alle sue richieste ed esigenze, potrebbe arrecare danno al contraente stesso nel caso il prodotto individuato dall'intermediario non sia rispondente alla caratteristiche necessarie. Infatti sottoscrivendo tale dichiarazione può essere pregiudicata qualsiasi futura contestazione nei confronti del distributore. Altroconsumo chiede che la dichiarazione sia sottoscritta solo dal distributore, che si assume l'onere di aver individuato il prodotto che corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente.	v. esiti del documento n. 2/2019.
35	ALTROCONSUMO	4	19		Il comma 1 dell'art. Articolo 68-decies prevede che la sottoscrizione anche da parte del contraente della dichiarazione che il prodotto prodotto risponda alle sue richieste ed esigenze, potrebbe arrecare danno al contraente stesso nel caso il prodotto individuato dall'intermediario non sia rispondente alle caratteristiche necessarie. Infatti sottoscrivendo tale dichiarazione può essere pregiudicata qualsiasi futura contestazione nei confronti del distributore. Altroconsumo chiede	v. esiti del documento n. 2/2019.

					che la dichiarazione sia sottoscritta solo dal distributore, che si assume l'onere di aver individuato il prodotto che corrisponde alle richieste ed esigenze del contraente.	
36	ANIA	5	3		<p>Si rileva che a carico della funzione di compliance delle imprese vengono previsti adempimenti e responsabilità ulteriori, come già riportato nelle osservazioni generali. Riteniamo che la funzione di compliance, essendo una funzione di controllo (di secondo livello), non debba rivedere le procedure e misure di governo dei prodotti, bensì monitorarne il rispetto e la conformità alla normativa di riferimento.</p> <p>Si propone pertanto di sostituire il comma 3 con il seguente: <i>“La funzione di verifica di conformità alle norme delle imprese di assicurazione monitora la rispondenza delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi alla normativa vigente, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa, inclusa la normativa europea direttamente applicabile, anche da parte dell’intermediario produttore di fatto”.</i></p>	<p>Proposta non accolta. La funzione di verifica di conformità alle norme non è investita del compito di rivedere le procedure e misure di governo dei prodotti, bensì <i>“monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente (...)”.</i> Tali compiti sono coerenti con quelli tipici di tale funzione e si inquadrano in un più ampio potenziamento del ruolo di cui essa viene investita nell’ambito del processo di approvazione e revisione dei prodotti (v. anche nuovo art. 33, comma 2, del Reg. 38 del 2018).</p>
37	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	5	3		<p>Si chiede di chiarire quali possano essere gli strumenti tramite cui la funzione di verifica di conformità alle norme dell’Impresa possa in concreto esercitare un controllo sulla coerenza normativa delle procedure di sviluppo e delle misure di governo di prodotto da parte dell’intermediario produttore di fatto.</p>	<p>L’individuazione degli strumenti tramite cui la funzione di verifica di conformità alle norme effettua tale controllo è espressione della discrezionalità dell’impresa e può essere definita nell’ambito dell’accordo scritto di cui all’articolo 3, par. 4, del Reg. Delegato (UE) 2017/2358.</p>

38	ANIA	5	4	<p>Posto che l'articolo 30 del Regolamento IVASS 38/2018 fa riferimento a tutte le relazioni delle funzioni fondamentali, si chiede di precisare che la relazione di cui all'art. 30 qui richiamata è quella della funzione di compliance, inserendo dopo la parola "relazione" le parole "della funzione di verifica di conformità alle norme".</p> <p>Inoltre si osserva che, in aggiunta a tale relazione, la stessa funzione di compliance è chiamata a redigere, ai sensi dell'art. 46, comma 4, del Regolamento n. 40/2018 (cfr. modifica proposta nel documento in consultazione n. 2/2019), una ulteriore relazione annuale volta a illustrare, in particolare, "gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione, funzionali al corretto controllo della distribuzione".</p> <p>Si chiede di chiarire se, e in che termini, le due relazioni si distinguono tra loro.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato al fine di ulteriormente precisare che, in coerenza con quanto previsto dal comma 3 della disposizione in oggetto, la relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento 38/2018 è quella presentata all'organo amministrativo dal titolare della funzione di verifica della conformità alle norme. Le evidenze della relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento 38/2018 alimentano - con specifico riferimento agli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti previsti dalla disposizione in oggetto, funzionali al corretto controllo della distribuzione - la relazione di cui all'articolo 46 del Regolamento 40/2018, il cui contenuto è più ampio e attiene alla gestione e al controllo delle reti distributive.</p>
39	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	5	4	<p>Vista la Relazione AIR (paragrafo 5.a. Ruolo e i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme), si chiede di precisare, nell'ambito dell'ambito dell'articolo in commento, che la relazione di cui all'art. 30 del Regolamento 38/2018 si riferisca alla relazione della funzione di verifica di conformità alle norme.</p>	<p>V. risoluzione a commento precedente.</p>
40	ANIA	5	6	<p>In coerenza con quanto sopra proposto in relazione al comma 3 dello stesso articolo 5, si propone di sostituire la lett. b) con la seguente: "b) <i>L'intermediario monitora la rispondenza delle procedure di governo dei prodotti assicurativi per le finalità di cui al comma 3 e fornisce all'impresa di assicurazione gli elementi necessari a redigere le relazioni di cui al comma 4 e all'art. 46 comma 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018</i>".</p> <p>Inoltre, segnaliamo un refuso al comma 6, lett. a), con riferimento al richiamo al comma 1 da intendersi probabilmente come comma 2.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Con riferimento alla prima parte del commento in oggetto, v. risoluzione a commento n. 38. Il comma 6, lett. a) è stato modificato al fine di eliminare il refuso segnalato.</p>

41	PwC	5	6		La formulazione del contenuto di cui alla lett. a) pare poco chiara. Al riguardo si chiede di chiarire se l'intermediario produttore di fatto debba rispettare la politica di governo e controllo del prodotto del produttore - situazione che peraltro farebbe sorgere criticità operative per gli intermediari plurimandatari, che si troverebbero nella situazione di doversi adeguare a politiche di governo e controllo del prodotto "esterne" differenti - o se, invece, debba attuare la propria politica di governo e controllo del prodotto anche nel rispetto di quella del produttore.	Ferma restando la redazione dell'accordo previsto dal Regolamento delegato, l'intermediario produttore di fatto (v. definizione) è chiamato a rispettare la politica di governo e controllo dell'impresa produttrice come elemento di raccordo e coordinamento dell'attività di produzione.
42	ACB	5	6	a	Nel caso in cui un intermediario agisca come produttore di fatto, la normativa UE prevede che venga stipulato un accordo, tra l'impresa ed intermediario, con il quale vengano ripartiti i compiti relativi all'approvazione del prodotto; inoltre, la stessa normativa prevede che, in ogni caso, l'impresa resti responsabile in solido con il produttore di fatto. Ci si chiede quindi se non sia opportuno ribadire che comunque l'impresa resta comunque e in ogni caso responsabile in solido con il produttore di fatto e che quest'ultimo è sì responsabile del processo di approvazione del prodotto verso i contraenti, ma, nei rapporti interni tra questo e l'impresa, sarà responsabile solo in ordine alle attività a lui affidate in forza del menzionato accordo con l'impresa.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. L'individuazione delle rispettive responsabilità è già prevista dall'articolo 3 del Reg. delegato (UE) 2017/2358.
43	Studio Legale DLA Piper	5	6	a	Si propone di sostituire l'espressione "altro organo equivalente" (all'organo amministrativo) con "il corrispondente organo", anche in coerenza con la formulazione utilizzata nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 (art. 9, co. 6-bis).	Proposta accolta. Il testo del regolamento è stato conseguentemente modificato.

44	ANIA	6	6	<p>Si richiede di non includere tutte le esclusioni e le limitazioni di garanzia nella definizione del Target Market negativo in quanto tali elementi, in ragione della loro natura meramente evolutiva rispetto al processo assuntivo, attengono alla gestione delle fasi di post vendita ovvero alla gestione dei sinistri. Il Target Market, dovendo rappresentare una fotografia statica dello status quo del contraente all'atto della sottoscrizione, andrebbe definito sulla base di circostanze oggettive, e non patologiche quali le esclusioni, in quanto finalizzato ad includere o escludere una categoria di clienti sulla base di situazioni non caratterizzate da natura possibilistica od eventuale. Far sì che le esclusioni concorrano alla definizione del TM positivo o negativo, porterebbe a ridurre la natura aleatoria del rapporto assicurativo tanto da rendere come certe specifiche circostanze che, come sopra esplicitato, avrebbero natura meramente evolutiva.</p> <p>Non può inoltre essere sottaciuta la conseguente difficoltà nel garantire il corretto coordinamento normativo rispetto a quanto richiesto dall'art. 30-decies, comma 4, CAP con il quale il legislatore ha esplicitamente richiesto alle Imprese di adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato (evidentemente sulla base di elementi oggettivi). Si propone pertanto di riformulare la norma come segue: "Sulla base degli elementi di cui ai commi precedenti, i produttori individuano anche i clienti che rientrano nel target negativo, secondo quanto previsto dall'articolo 30-decies, comma 4, del Codice, considerando, a tal fine, i limiti assuntivi e, ove appropriato, solo le esclusioni definite nelle condizioni di assicurazione quali condizioni oggettive che rendono il soggetto non assicurabile.</p> <p>In via puramente subordinata, e in coerenza con quanto già previsto dal comma 1, si chiede di inserire dopo le parole "assicurativo" l'inciso ", ove appropriato".</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Le limitazioni ed esclusioni rilevano esclusivamente ai fini della definizione del target market negativo.</p>
----	------	---	---	---	---

45	ACB	6	1		Si propone di aggiungere un comma 1 bis del seguente tenore: <i>"Al fine di adempiere al disposto di cui al primo comma, il mercato di riferimento si intenderà definito "con sufficiente grado di dettaglio" quando la tipologia di clienti individuata risulta esposta a tutti e solo ai rischi presi in considerazione a tale scopo, mentre i soggetti esposti solamente ad a uno o più rischi, che esulino dal novero di quelli considerati ai fini della individuazione del mercato di riferimento si presumeranno appartenere ad un altro mercato di riferimento"</i> .	Proposta non accolta. Al fine di individuare un mercato di riferimento adeguatamente dettagliato il produttore valorizza gli elementi di cui all'art. 6 del testo regolamentare. Il grado di dettaglio dipende dalla natura del prodotto assicurativo (v. anche considerando (6) Reg. UE 2017/2358).
46	ACB	6	1	Tra a e b	Si propone di aggiungere il seguente elemento: <i>"Tutti i rischi cui comunemente è esposta la tipologia di clienti cui è rivolto il prodotto", giacchè questa è l'analisi che chi realizza il prodotto è tenuto a fare al fine di individuare il mercato di riferimento cui il prodotto è destinato.</i>	Proposta accolta.
47	ACB	6	1	b	Si propone di aggiungere dopo la frase <i>"le esigenze e gli obiettivi dei clienti"</i> la specificazione: <i>"cui è rivolto il prodotto"</i> .	Proposta accolta.
48	Studio Legale Northon Rose	6	1	c	Si suggerisce che il riferimento alle limitazioni ed esclusioni sia limitato alle "principali e/o rilevanti", dal momento che non tutte le esclusioni potrebbero rilevare ai fini dell'individuazione del mercato di riferimento.	v. risoluzione a commento precedente.
49	Studio Legale Taurini-Hazan	6	1	c	L'utilizzo della congiunzione copulativa semplice "e" parrebbe rendere eccessivamente rigida l'individuazione del mercato di riferimento rispetto alle caratteristiche del prodotto. Si propone di modificare il comma come segue, adottando la congiunzione disgiuntiva "o": <i>"le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle garanzie o alle esclusioni o alle limitazioni delle garanzie"</i> .	v. risoluzione a commento precedente.
50	UNIPOL	6	1	c	Per pervenire ad una definizione di mercato di riferimento che sia quanto più granulare e dettagliata possibile, IVASS prevede tra le altre voci, sotto la lettera c) di considerare "le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle garanzie e alle esclusioni e limitazioni delle garanzie". Si chiede l'eliminazione dell'inciso sopra sottolineato in quanto le esclusioni e le limitazioni delle garanzie attengono all'individuazione in concreto dell'oggetto	v. risoluzione a commento precedente.

					della copertura assicurativa e non possono assurgere a caratteristiche di tipo generale e astratto tali da caratterizzare in senso stretto il target market del prodotto di riferimento. Le esclusioni e le limitazioni – se inderogabili da parte dell’impresa – possono essere indicate al più quale elemento base per individuare il target market negativo di prodotto. Anche l’art. 5 del reg. del. (UE) 2017/2358 che disciplina il mercato di riferimento del resto, non prevede alcun richiamo a tali elementi. Al riguardo si osserva anche come il considerando (5) del regolamento (UE) 2917/2358 in materia di POG consideri il target market come “descrizione di un gruppo di clienti che condividono caratteristiche comuni a un livello astratto e generalizzato”.	
51	ANIA	6	1	d	Posto che il comma 1 si riferisce a tutte le tipologie di prodotto si chiede di specificare la corretta metrica per qualificare come complesso un prodotto diverso da quelli di investimento assicurativo.	v. esiti del documento n. 2/2019.
52	PwC	6	2		Si chiede di precisare se il riferimento alla conoscenza teorica ed esperienza pregressa sia da riferire ai clienti, coerentemente con quanto previsto al paragrafo 18 delle "Guidelines on MiFID II product governance requirements", Annex IV, del 2 Giugno 2017 di ESMA, e/o al produttore in merito al prodotto, coerentemente con il paragrafo 17 dei medesimi Orientamenti ESMA.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. La formulazione è riferita ai clienti.

53	Studio Legale DLA Piper	6	2		Si chiede di chiarire come debba intendersi l'espressione "conoscenza teorica" impiegata nella disposizione in esame e di fornire esempi medinate i quali consentire ai produttori di valutare tale conoscenza.	La conoscenza teorica del prodotto da parte del cliente tiene conto della tipologia del prodotto, delle sue caratteristiche nonché delle conoscenze del cliente in aree tematiche correlate al prodotto, le quali aiutano a comprendere il prodotto. Ad esempio, per i prodotti assicurativi con profili di rendimento complessi, il produttore valuta che i clienti di riferimento abbiano conoscenze inerenti al funzionamento di tale tipologia di prodotto e ai risultati finanziari che, normalmente, derivano dal prodotto.
54	ANIA	6	3	b	L'articolo in commento prevede che la distribuzione di prodotti assicurativi sia consentita solo nel caso in cui il cliente appartenga al mercato di riferimento e non rientri nel target negativo. Per i soli prodotti di investimento assicurativo è prevista la possibilità di distribuzione anche al di fuori del mercato di riferimento (purchè il cliente non rientri nel target negativo e il prodotto risulti appropriato ed adeguato). La formulazione della norma escluderebbe, pertanto, la distribuzione di un prodotto assicurativo non lbip qualora il cliente non rientri esattamente all'interno del perimetro di mercato di riferimento individuato dal produttore. Tale divieto non è condivisibile, tenuto conto quanto disposto dal considerando n. 9) del Regolamento Ue che ammette la possibilità ... di distribuire prodotti assicurativi ai clienti che non appartengono a quel mercato di riferimento, purchè la valutazione individuale al punto di vendita giustifichi la conclusione che tali prodotti corrispondono alle esigenze e alle necessità di quei clienti e, se del caso, che i prodotti di investimento assicurativi sono idonei o adeguati per il cliente. “	La disposizione è stata modificata al fine di prevedere per tutti i prodotti assicurativi la possibilità di distribuzione ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento individuato dal produttore (e che allo stesso tempo non rientrano nelle categorie di clienti a cui il prodotto non può essere venuto), purchè la distribuzione sia effettuata con consulenza secondo quanto previsto dal regolamento.

55	Studio Legale DLA Piper	6	3	b	Si propone di sostituire l'espressione " <i>determinati da un modello di business redditizio per il produttore e svantaggioso per il cliente</i> " con l'espressione "conflitti d'interesse".	Proposta non accolta. Il testo è in linea con quanto previsto dalla normativa MiFID2.
56	Studio Legale Taurini-Hazan	6	3	b	L'adozione del lemma " <i>modello di business redditizio per il produttore e svantaggioso per il cliente</i> " lascia un eccessivo margine di discrezionalità all'interprete. Si propone pertanto di prevedere il solo riferimento della rispondenza del prodotto all'interesse del cliente.	v. risoluzione a commento precedente.
57	ACB	6			Nel secondo periodo di questo comma si precisa che, nel caso di collaborazione orizzontale le verifiche circa il rispetto dell'obbligo di distribuire i prodotti entro il target market sono fatte nei confronti dell'intermediario "a cui è conferito il mandato distributivo"; senonchè questa previsione sembra considerare solo l'ipotesi in cui la distribuzione sia affidata ad un agente e non anche ad un broker, poichè quest'ultimo opera su incarico del cliente e non riceve dall'Impresa alcun mandato distributivo. Per riequilibrare la norma e renderla compatibile anche con l'attività del broker si suggerisce di modificare la frase nel modo che segue: "Nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche sono svolte nei confronti dell'intermediario a cui è conferito il mandato distributivo o col quale le imprese abbiano rapporti d'affari".	Proposta accolta. La disposizione è stata modificata.
58	Studio Legale Northon Rose	6	4		si suggerisce che il riferimento alle limitazioni ed esclusioni sia limitato alle "principali e/o rilevanti", dal momento che non tutte le esclusioni potrebbero rilevare ai fini dell'individuazione del mercato di riferimento.	v. risoluzione a commento precedente.

59	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	6	4	<p>Con riferimento al comma 4, dell'art. 6, si precisa come il riferimento alle esclusioni come criterio per l'individuazione del target market negativo non sembri essere coerente con le valutazioni poste in essere a priori dalla Compagnia al momento dell'individuazione del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo.</p> <p>A differenza delle limitazioni di garanzia, le esclusioni non attengono alla fase di individuazione delle categorie di soggetti i cui rischi possono essere assunti bensì al momento (concreto) di liquidazione del sinistro.</p> <p>Le esclusioni non possono pertanto essere prese in considerazione per definire, in via generale ed astratta, la tipologia di clienti a cui il prodotto può (o non può) essere distribuito.</p> <p>Il riferimento alle esclusioni parrebbe inoltre non coerente con il disposto dell'art. 30-decies CAP, secondo cui le Imprese devono "adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato" sulla base di elementi oggettivi.</p> <p>Le esclusioni attengono invece alla situazione soggettiva (spesso sopravvenuta rispetto al momento di assunzione del rischio da parte dell'assicurazione) dell'assicurato al momento del verificarsi dell'evento assicurato, situazione che non può essere presa in considerazione o individuata a priori, con riferimento a categorie generali e astratte di potenziali clienti. Si chiede pertanto di eliminare il riferimento alle esclusioni.</p>	v. risoluzione a commento precedente.
60	Studio Legale Northon Rose	6	4	<p>si suggerisce che il riferimento alle limitazioni ed esclusioni sia limitato alle "principali e/o rilevanti", dal momento che non tutte le esclusioni potrebbero rilevare ai fini dell'individuazione del mercato di riferimento.</p>	v. risoluzione a commento precedente.

61	AIBA	6	5		L'articolo in commento prevede che la distribuzione di prodotti assicurativi sia consentita solo nel caso in cui il cliente appartenga al mercato di riferimento e non rientri nel target negativo. Per i soli prodotti di investimento assicurativo è prevista la possibilità di distribuzione anche al di fuori del mercato di riferimento (purchè il cliente non rientri nel target negativo e il prodotto risulti appropriato ed adeguato). La formulazione della norma escluderebbe, pertanto, la distribuzione di un prodotto assicurativo non Ibp qualora il cliente non rientri esattamente all'interno del perimetro di mercato di riferimento individuato dal produttore. Tale divieto non è condivisibile, tenuto conto quanto disposto dal considerando n. 9) del Regolamento Ue che ammette la possibilità "...di distribuire prodotti assicurativi ai clienti che non appartengono a quel mercato di riferimento, purchè la valutazione individuale al punto di vendita giustifichi la conclusione che tali prodotti corrispondono alle esigenze e alle necessità di quei clienti e, se del caso, che i prodotti di investimento assicurativi sono idonei o adeguati per il cliente. "	V. risoluzione a commento precedente.
62	AIBA	6	5		Per i soli prodotti di investimento assicurativo è prevista la possibilità di distribuzione anche al di fuori del mercato di riferimento (purchè il cliente non rientri nel target negativo e il prodotto risulti appropriato ed adeguato).	V. risoluzione a commento precedente.
63	SNA	6	5		La formulazione della norma escluderebbe, pertanto, la distribuzione di un prodotto assicurativo non Ibp qualora il cliente non rientri esattamente all'interno del perimetro di mercato di riferimento individuato dal produttore.	V. risoluzione a commento precedente.
64	ANIA	6	5	a	Tale divieto non è condivisibile, tenuto conto quanto disposto dal considerando n. 9) del Regolamento Ue che ammette la possibilità "di distribuire prodotti assicurativi ai clienti che non appartengono a quel mercato di riferimento, purchè la valutazione individuale al punto di vendita giustifichi la conclusione che tali prodotti corrispondono alle esigenze e alle necessità di quei clienti	V. risoluzione a commento precedente.

					e, se del caso, che i prodotti di investimento assicurativi sono idonei o adeguati per il cliente. “	
65	ANIA	6	5	b	<p>Si propone di adottare la stessa formulazione della CONSOB (v. art. 135-quaterdecies del documento in consultazione): <i>"b) con esclusivo riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al target market negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente medesimo e sia adeguato o appropriato"</i>.</p> <p>La proposta è motivata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia, e soprattutto, da evidenti ragioni di coordinamento e uniformità delle normative dettate dalle due Autorità; - sia dal fatto che il richiamo ai soli elementi del profilo di rischio e di rendimento e della situazione finanziaria appare del tutto parziale rispetto al complesso degli elementi che contribuiscono alla definizione del mercato di riferimento, e quindi foriero di dubbi e incoerenze. 	V. risoluzione a commento precedente.
66	CFO Solutions SCF Srl	6	5	b	<p>Non è chiaro come, in caso di distribuzione a clientela non appartenente all'individuato mercato di riferimento detta operatività, purchè la clientela medesima coinvolta non appartenga al c.d. target market negativo, possa in fine condurre ad opportuni esiti di adeguatezza ovvero di appropriatezza. Con stretto riferimento alle disposizioni relative alla valutazione di adeguatezza, infatti, la preliminare, mancata riconducibilità al mercato di riferimento sembra escludere la possibilità di avvenire, pur con verifica postuma, ad una valutazione di completa aderenza(i.e. : adeguatezza) allo status del cliente.</p>	La valutazione di adeguatezza attiene al rapporto tra lo specifico cliente e il prodotto venduto, mentre la valutazione ai fini POG attiene alla riconducibilità del cliente al cliente target individuato dall'impresa.

67	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	6	5	b	<p>Si chiede di riformulare la lettera b), del comma 5, dell'art. 6, come segue (eliminando le parti entro le parentesi quadre): "b) [con esclusivo riferimento ai prodotti di investimento assicurativi,] l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento [in relazione al profilo di rischio, di rendimento e alla situazione finanziaria,] sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al target negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e sia adeguato o appropriato".</p> <p>Si segnala, infatti, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 30-decies, comma 4, non fa distinzione tra tipologie di prodotti, con la conseguenza che la limitazione ai soli prodotti vita di investimento sembra non coerente con la disciplina primaria; - in ogni caso, se anche fosse mantenuto il riferimento ai soli prodotti di investimento assicurativi, si fa presente come nello stesso comma 4, dell'art. 30-decies non si ravvisino limiti diversi o più stringenti rispetto a quelli dell'individuazione del target market negativo. 	V. risoluzione a commento precedente.
68	Studio Legale Northon Rose	6	4		<p>Si osserva che la diversa disciplina prevista ai paragrafi a) e b) in merito alla distribuzione al di fuori del mercato di riferimento, potrebbe comportare difficoltà di attuazione per i prodotti diversi dai prodotti di investimento. Per questi, non si prevede difatti la possibilità di distribuzione a clienti che non rientrino nel mercato di riferimento (pur non rientrando nel target market negativo), mentre tale previsione potrebbe essere opportuna: a) per ragioni di omogeneità ed uniformità di disciplina, dal momento che le norme primarie - anche comunitarie - non operano tale distinguo; b) per ragioni pratiche: una descrizione molto generica o troppo dettagliata del mercato di riferimento, potrebbe rendere estremamente difficoltosa l'attività di distributore, ad esempio rispetto a profittili coerenti ma non espressamente considerati dal produttore.</p> <p>Si suggerisce peraltro di inserire opportune specifiche al</p>	V. risoluzione a commento precedente. La disposizione è stata integrata al fine di tener conto dei casi di obbligo a contrarre in capo all'impresa di assicurazione.

					paragrafo a) con riferimento ai prodotti soggetti all'obbligo a contrarre per l'assicuratore.	
69	ANIA	6	3		Si chiede di riformulare la lettera come segue: "la rispondenza del prodotto all'interesse del cliente". Si ritiene, infatti, che la materia dei conflitti di interesse (cfr. "conflitti determinati da un modello di business redditizio per il produttore e svantaggioso per il cliente") sia già ampiamente disciplinata dalla regolamentazione di settore.	Proposta non accolta. La specificazione serve ad evidenziare l'area di particolare attenzione per i produttori.
70	ACB	6	6		Si ritiene, infatti, che la materia dei conflitti di interesse (cfr. "conflitti determinati da un modello di business redditizio per il produttore e svantaggioso per il cliente") sia già ampiamente disciplinata dalla regolamentazione di settore.	Proposta non accolta. V. risoluzione a commento precedente.
71	Studio Legale DLA Piper	6	6		Si propone di sostituire l'espressione " <i>nei confronti dell'intermediario a cui è conferito il mandato assicurativo</i> " con "l'intermediario che ha rapporti con il contraente".	Proposta non accolta. Il produttore svolge la propria attività di verifica nei confronti dell'intermediario a cui è conferito il mandato distributivo o con il quale ha rapporti di affari. I controlli hanno ad oggetto anche l'attività dell'intermediario proponente.
72	Associazione Share	6	6		nel caso di collaborazione tra A e B con ratifica dell'Impresa ai sensi dell'art. 118 cap, il produttore su chi esercita l'attività di controllo?	v. risoluzione a commento precedente.
73	Studio Legale Floreani	6	6		Il comma prevede che, nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche sono svolte nei confronti dell'intermediario a cui è conferito il mandato distributivo. L'art. 42, comma 6, del Regolamento IVASS n. 40/2018, tuttavia, precisa che non configurano rapporti di collaborazione orizzontale quelli instaurati tra iscritti nelle sezioni A e B del Registro, quando gli stessi siano stati ratificati dall'impresa con autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 del Codice. Ciò premesso, si chiede a codesta Autorità di chiarire se, nelle fattispecie in cui il produttore abbia conferito mandato a un soggetto iscritto in sez. A, ratificando con autorizzazione	L'osservazione non richiede modifiche al testo (v. art. 2)

					all'incasso l'accordo di quest'ultimo con un iscritto in sez. B, il produttore debba svolgere le verifiche nei confronti del solo iscritto in sez. B, per quanto riguarda l'attività distributiva svolta da quest'ultimo.	
74	Studio Legale Northon Rose	6	6		si suggerisce che al secondo periodo si aggiunga "o comunque in contatto con il produttore" così che la disposizione sia applicabile anche ai broker.	Proposta parzialmente accolta.
75	UNIPOL	6	6		Nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei canali distributivi di cui all'art. 8, par. 4, del reg. del. (UE) 2017/2358 in materia di POG, i produttori verificano periodicamente il rispetto da parte dei distributori degli obblighi elencati dal precedente co. 5 del medesimo art. 6 in commento. Il secondo periodo del co. 6 dell'art. 6 prevede che "Nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche sono svolte nei confronti dell'intermediario a cui è conferito il mandato distributivo". Si osserva che la compagnia non ha – e non potrebbe avere– informazioni relative ai rapporti di collaborazione orizzontale tra intermediari, dal momento che i suddetti accordi attengono all'autonomia contrattuale degli stessi e non sussiste alcun obbligo di informare la compagnia degli accordi in parola, essendo la compagnia terza parte rispetto al contratto di collaborazione instaurato dall'intermediario, secondo i principi della collaborazione orizzontale già stabiliti dall'Istituto. Ne consegue che la compagnia ad oggi potrà monitorare solo il proprio intermediario, senza la possibilità di identificare il portafoglio generato in forza di rapporti di collaborazione orizzontale, né tanto meno potrà operare un controllo di tali collaborazioni rispetto all'intermediario proponente, controllo che potrebbe risultare solo in maniera indiretta e casuale.	Proposta parzialmente accolta. I rapporti di collaborazione sono trasmessi all'impresa mandante dall'intermediario emittente al fine di garantire la completezza dei controlli sulla rete.
76	Studio Legale Floreani	6	7		La disposizione richiede ai produttori di verificare che il mercato di riferimento (positivo e negativo) effettivo individuato dall'iscritto in sez. D sia coerente con il mercato di riferimento (positivo e negativo) individuato ai sensi dell'art. 6 dello schema di Regolamento. A fronte del fatto che all'art. 12, comma 4, dello	Si conferma l'interpretazione riportata.

					schema di Regolamento viene precisato che il mercato di riferimento (positivo e negativo) effettivo può coincidere con il mercato di riferimento individuato dal produttore, si chiede a codesta Autorità di precisare se la comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, debba essere fatta anche nel caso di coincidenza tra il target market e il target market effettivo, per consentire ai produttori di effettuare correttamente le verifiche loro imposte ai sensi dell'art. 6, comma 7, dello schema di Regolamento.	
77	Studio Legale Northon Rose	6	7		Si richiede l'eliminazione del presente paragrafo. Non si ravvisa utilità nell'individuazione per gli iscritti in sezione D di un mercato di riferimento effettivo e di un target negativo effettivo, trattandosi di mere specificazioni di quanto fatto dal produttore. Il riferimento alla caratteristica di effettività fa peraltro inferire che per gli altri intermediari la coerenza debba essere solo tendenziale e non effettiva. L'onere introdotto comporta anche un gravoso onere a carico delle compagnie, costrette a rivedere una rielaborazione delle proprie istruzioni, effettuata dagli iscritti in sezione D. Infine, la pleora di soggetti inseriti in sezione D fa sì che la misura possa risultare gravosa per i soggetti di piccole dimensioni; inoltre l'individuazione del target market è uno degli indici presuntivi per l'individuazione di un manufacturer de facto, ruolo che tuttavia in questo caso deriverebbe in maniera atipica dall'ottemperanza ad un requirement di legge.	Proposta non accolta. La definizione del target effettivo è coerente con la disciplina MIFID2 ed è funzionale ad una uniformità di trattamento per la distribuzione di prodotti analoghi.
78	UNIPOL	6 e 11	5 e 4		L'IVASS ha espresso l'intenzione di vietare per i prodotti assicurativi la vendita fuori target market. A pagina 5 della relazione introduttiva si legge infatti che "Il produttore viene chiamato a individuare con sufficiente livello di dettaglio il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e a identificare il correlato target market negativo nonché a verificare che la distribuzione dei prodotti assicurativi sia svolta esclusivamente all'interno del mercato di riferimento". In coerenza, lo stesso comma 4, lett. a) dell'art. 11, prevede anche per i distributori l'impossibilità di vendere prodotti assicurativi a clienti che non appartengono al mercato di	V. sopra risoluzione a commento ANIA sul medesimo tema.

					<p>riferimento, o appartengono al target negativo individuati dal produttore.</p> <p>Sul punto si osserva che il reg. (UE) 2017/2358 in materia di POG non impone alcun divieto di vendita fuori target market come invece ora previsto dalla disciplina regolamentare in commento, consentendo altresì ai distributori di vendere prodotti assicurativi a clienti che non appartengono al mercato di riferimento individuato “purché la valutazione individuale al punto di vendita giustifichi la conclusione che tali prodotti corrispondano alle esigenze e alle necessità di quei clienti e, se del caso, che i prodotti di investimento assicurativi sono idonei o adeguati per il cliente” (v. considerando 9 e art. 7, co. 1 del citato reg. (UE) 2017/2358 in materia di POG). Analogamente, nessun divieto esplicito risulta in tal senso previsto all’art. 30-decies del CAP. Si chiede quindi, in conformità al quadro normativo europeo, che risulta direttamente applicabile in ogni Stato membro, e altresì in coerenza con le nuove disposizioni codicistiche di riferimento, di non vietare la vendita fuori target market dei prodotti non IBIPs, ferma restando comunque la necessaria presenza di tutte le ulteriori condizioni richieste dalla normativa europea di riferimento, eliminando dalla lettera b) del co. 5 dell’art. 6 gli incisi “con esclusivo riferimento ai prodotti di investimento assicurativi” e “in relazione al profilo di rischio, di rendimento e alla situazione finanziaria” ed eliminando l’inciso “non appartengono al mercato di riferimento o” dalla lett. a) del co. 4 dell’art. 11.</p>	
79	Studio Legale Northon Rose	7	2	a	<p>Si osserva che il Regolamento 2017/2358 richiede unicamente di valutare se il canale distributivo sia adeguato al prodotto, ma non di valutare i rischi connessi allo stesso. La valutazione si sovrappone peraltro alle valutazioni della funzione di risk management ed a nostro non può che risolversi, appunto, nella valutazione circa l’adeguatezza del canale rispetto alla distribuzione del prodotto.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato al fine di precisare che la valutazione attiene all’adeguatezza del singolo canale distributivo in relazione al mercato di riferimento e alla complessità del prodotto.</p>

80	Studio Legale Northon Rose	7	2	b	Si suggerisce di sostituire il generico riferimento alle "istruzioni relative all'attività di distribuzione assicurativa" con un riferimento alle informazioni di cui all'art. 8 comma 2 del Regolamento 2358/2017.	Proposta parzialmente accolta. La disposizione è stata integrata al fine di richiamare anche le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del Reg. Delegato (UE) 2017/2358, le quali rappresentano il presupposto delle istruzioni previste dalla norma in oggetto, ma non ne sostituiscono la funzione.
81	ANIA	7	2	c)	<p>Il contenuto della previsione appare eccessivamente ampio e generico, e pertanto si propone di adottare la stessa formulazione della CONSOB (v. art. 65, c. 3, del Regolamento Intermediari): <i>“valutano se un prodotto possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilità dei mercati finanziari e del mercato assicurativo”</i>.</p> <p>La proposta è motivata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia, e soprattutto, da evidenti ragioni di coordinamento e uniformità delle normative dettate dalle due Autorità; - per evitare confusione nella fase applicativa della disposizione. <p>Si ritiene comunque che tale valutazione, a discrezionalità dell'impresa, possa rientrare a ben ragione anche nella fase di testing del prodotto, purché in ogni caso preceda la commercializzazione del prodotto stesso allineandosi così a quanto stabilito al riguardo dalla CONSOB (v., di nuovo, l'art. 65, comma 3, del Regolamento Intermediari).</p>	Proposta parzialmente accolta. La valutazione di cui alla lettera c) è coerente con il framework normativo di riferimento e tiene conto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (richiamato dall'articolo 4-sexies del TUF), che attribuisce all'autorità competente specifici poteri di intervento che presuppongono le medesime valutazioni previste in capo all'impresa dalla disposizione in oggetto. Il contenuto della disposizione viene spostato nell'articolo 8 del testo regolamentare, relativo a test del prodotto nonché riprodotto tramite rinvio anche nell'articolo 9, tenuto conto della necessità che tale valutazione sia realizzata dall'impresa anche durante la fase l'attività di monitoraggio e revisione.

82	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	7	2	c	<p>Con riferimento alla lettera c), comma 2, art. 7 dello Schema di Regolamento 1/2019 si chiede di modificare la disposizione nei termini che seguono, in modo coerente con la lettera dell'art. 16, Regolamento (UE) N. 1286/2014 e con la proposta recata nell'ambito del documento di consultazione CONSOB, art. 65, comma 3.</p> <p>"Fermo restando quanto previsto dall'art. 30-novies del Codice, prima di decidere se procedere alla commercializzazione di un prodotto assicurativo, i produttori: [...]</p> <p>c) valutano se un prodotto di investimento assicurativo possa rappresentare una minaccia per gli assicurati o per l'ordinato funzionamento, l'integrità e la stabilità del mercato assicurativo nel suo complesso".</p>	Proposta non accolta. V. risoluzione a commento precedente
83	Studio Legale DLA Piper	7	2	c	<p>Si propone di riconsiderare tale previsione, dovendo i produttori sì valutare i rischi propri dei singoli prodotti (e rappresentarli in modo chiaro e trasparente), mentre pare ad essi estranea una valutazione in punto di "minaccia [del prodotto] per il buon funzionamento o [...] la stabilità del mercato assicurativo [...]".</p>	Proposta non accolta. V. risoluzione a commento precedente
84	Studio Legale Taurini-Hazan	7	2	c	<p>La formulazione proposta implica uno spettro di valutazioni estranee all'attività di un'impresa di assicurazioni. Si propone di contenere l'analisi richiesta demandando all'impresa una valutazione volta a prevenire che "<i>un prodotto di investimento assicurativo possa rappresentare un rischio per la tutela degli assicurati</i>".</p>	Proposta non accolta. V. risoluzione a commento precedente

85	UNIPOL	8	1		<p>I produttori valutano costi e oneri da applicare al prodotto assicurativo, esaminando tra l'altro "a) che l'ammontare dei costi e degli oneri sia compatibile con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e tale da consentire un adeguato valore per il cliente; b) che la struttura dei costi e degli oneri sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere." Sul punto si osserva come non risulti chiaro il nesso logico che dovrebbe intercorrere tra l'ammontare dei costi e degli oneri da applicare al prodotto assicurativo e le caratteristiche del mercato di riferimento. Stesso a dirsi per il concetto di "adeguato valore per il cliente" di cui non se ne comprende il significato soprattutto con riferimento a un prodotto non IBIPs dalla struttura generalmente più semplice. L'implementazione di un test di prodotto che sia idoneo ad accertare la compatibilità dell'ammontare dei costi e degli oneri con le caratteristiche del mercato di riferimento presuppone un esercizio valutativo che deve necessariamente astrarre dalle condizioni soggettive dello specifico cliente.</p>	<p>Gli elementi di cui alle lettera a) e b) sono tra di essi complementari per assicurare che in fase di testing venga valutata la coerenza tra i costi e gli oneri (sotto il profilo del loro ammontare e della loro struttura) e gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche del cliente cui è rivolto il prodotto. Il contenuto della disposizione, pertanto, è ritenuto coerente con quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del Reg. Delegato (UE) 2017/2358. V. anche risoluzione a commento n. 86.</p>
----	--------	---	---	--	---	--

86	ANIA	8	1	a	<p>Nella fase di test del prodotto è stata inserita la previsione che "l'ammontare dei costi e degli oneri sia tale da consentire un adeguato valore per il cliente". Al riguardo si ricorda che tale concetto di "valore" è stato introdotto dall'EIOPA con espresso riferimento al "claim ratio" (vedi Technical Advice 17/049 del 1° February 2017, punto 62). Questa valutazione può essere pienamente effettuata soltanto nella fase di monitoraggio, realizzato sui prodotti assicurativi già immessi sul mercato, allorché può essere effettivamente determinato il "value for money" (valore del prodotto per il cliente) in base al rapporto dei sinistri denunciati rispetto a quelli attesi, preventivati nella fase di creazione del prodotto. Riteniamo inoltre che un generico riferimento al "value for money" sia indeterminabile nella sua oggettiva consistenza, nella fase di test del prodotto, e dunque potenziale fonte di strumentalizzazioni e contenziosi da parte dei clienti. Si chiede pertanto di spostare il riferimento al concetto di "valore per il cliente" nella fase di monitoraggio di cui all'art. 9.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si ritiene che la valutazione dell'adeguato valore per il cliente nella fase di testing sia utile per individuare correttamente il mercato di riferimento e sia coerente, in particolare, con il testo dell'articolo 6 del Reg. Delegato (UE) 2017/2358, nella parte in cui prevede che "i soggetti che realizzano i prodotti assicurativi testano i loro prodotti in termini qualitativi e, a seconda del tipo, della natura del prodotto assicurativo e dei relativi rischi di pregiudizio per i clienti, in termini quantitativi." L'articolo 9 del regolamento viene integrato al fine di porre in capo all'impresa l'obbligo di verificare la correttezza di tale valutazione nella fase di monitoraggio e revisione del prodotto.</p>
87	Studio Legale DLA Piper	8	1	a	<p>Si chiede di precisare che cosa si intenda con l'espressione " e tale da consentire un adeguato valore per il cliente".</p>	<p>V. risoluzione a commento precedente.</p>

88	SNA	8	1	b	In ottemperanza all'art. 8 del Regolamento (UE) 2017/2358 chiediamo che l'art. 8 c.1 b) venga riformulato nel seguente modo: b) che la struttura dei costi e degli oneri sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi impliciti e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.	Proposta non accolta. L'articolo 8, par. 2, del Reg. Delegato (UE) attiene alle informazioni che il produttore fornisce al distributore ai fini di una corretta attività distributiva da parte di quest'ultimo e presuppone che la fase di ideazione (e di testing) del prodotto sia stata completata. Tale disposizione, tra l'altro, fa riferimento a tutti i costi, inclusi quelli impliciti. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento IVASS, l'impresa è chiamata a verificare in fase di testing del prodotto che tutti i costi (non soltanto quelli impliciti) attinenti al prodotto siano resi trasparenti ai potenziali clienti facenti parte del mercato di riferimento.
89	Studio Legale Northon Rose	8	1	b	Stante il richiamo agli obblighi di trasparenza di cui all'inizio del comma 1, non sembra che il punto b) aggiunga alcunché considerato che nel Regolamento in commento l'Autorità non può integrare gli obblighi di informativa previsti dalla normativa primaria.	L'articolo 8 non attiene agli obblighi informativi richiamati dalla disposizione, bensì individua gli elementi che l'impresa è chiamata a valutare in fase di test del prodotto.
90	ANIA	8	2		In considerazione del fatto che i prodotti di investimento assicurativi possono contenere una significativa componente demografica si ritiene che, al fine di valutare l'adeguato rapporto tra costi/ oneri e aspettative di rendimento, si debba tenere conto anche delle prestazioni delle coperture assicurative non di investimento (garanzie "protection").	L'osservazione non richiede modifiche al testo. La formulazione del testo non esclude che si tenga conto anche delle prestazioni per le coperture assicurative.
91	ANAPA	8	3		Si propone di inserire al 3 comma, la seguente lettera: "d) l'andamento dei reclami". Si ritiene questo sia un dato fondamentale di cui tenere conto in fase di analisi degli scenari di rischio.	Proposta parzialmente accolta. Non si rinviene la necessità di vincolare l'impresa a tale verifica nella fase di testing. L'esame è stato previsto per la fase di monitoraggio.

92	Studio Legale Taurini-Hazan	8	3	b	Si chiede conferma che per dare attuazione a quanto richiesto, l'impresa possa adottare lo scenario di stress richiamato nei KID comprensivo dell'eventualità di default del mercato (e del produttore) e/o di soggetti terzi quali le Banche d'Affari.	Lo scenario di stress richiamato nel KID rientra gli strumenti che possono essere valorizzati dall'impresa per dare attuazione alla disposizione in oggetto.
93	Studio Legale DLA Piper	8	3	c	Si chiede di precisare l'espressione "non sostenibilità del prodotto d'investimento assicurativo sul piano commerciale", dal momento che sembrerebbe più adeguato riferire la non sostenibilità del prodotto al profilo di rischio del contraente.	La circostanza in commento, coerentemente con le altre di cui al comma 3 della disposizione, attiene alla sfera di attività del produttore e non a profili relativi ai clienti.
94	Studio Legale Gullo Angeloni Bilotti	9	1		Si chiede se - in applicazione dell'orientamento n. 17 espresso dall'EIPOA nei propri " <i>Orientamenti preparatori sulle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto d parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi</i> " (EIOPA-BoS-16/071IT) e in linea con le indicazioni riportate nell'Allegato n. 1 alla Lettera al mercato di codesto Istituto del 4 settembre 2017 - gli obblighi di monitoraggio e revisione del prodotto di cui all'art. 9 di questo schema di regolamento devono intendersi estesi ai prodotti in corso di distribuzione o immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del medesimo.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il regolamento complessivamente considerato si applica ai prodotti nuovi o modificati, analogamente al regolamento UE (v. considerando n. 1).
95	ANIA	9	1	a	L'art. 7, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2017/2358 lascia discrezionalità alle imprese nella cadenza della revisione (i produttori " <i>determinano gli intervalli adeguati per la revisione regolare dei loro prodotti assicurativi, tenendo conto della dimensione, della portata, della durata contrattuale e della complessità di tali prodotti, nonché dei loro rispettivi canali di distribuzione e di qualunque fattore esterno rilevante come per esempio i cambiamenti alle norme giuridiche applicabili, gli sviluppi tecnologici o i cambiamenti della situazione di mercato.</i> "). Nel rispetto del principio di discrezionalità delle imprese, si chiede di prevedere una distinzione tra i due adempimenti, stabilendo che le imprese monitorino i prodotti con cadenza almeno annuale e intervengano sugli stessi (revisione) esclusivamente qualora le	Proposta parzialmente accolta. Viene introdotta specificazione della tempistica dell'attività di monitoraggio e revisione dei prodotti in linea con quanto disposto nel regolamento UE.

					imprese stesse ritengano necessario apportare le opportune modifiche ai prodotti.	
96	Studio Legale Floreani	9	1	a	La disciplina prevista dall'art. 9, analogamente a quanto disposto dall'art. 7 del Reg. UE 2017/2358, concerne il monitoraggio e la revisione del prodotto. In particolare il comma 1, lett. a), dello schema di Regolamento prevede una cadenza annuale per l'attività di monitoraggio e di revisione. Tuttavia il Reg. IVASS n. 41/2018, all'art. 5, definisce i concetti di riesame e revisione del set informativo, prevedendo il riesame di quest'ultimo ogni 12 mesi (dalla data di pubblicazione iniziale dei documenti), all'esito del quale le informazioni potranno essere riviste, ove un tanto risulti necessario. Si chiede, pertanto, a codesta Autorità come deve essere interpretata l'attività di revisione del prodotto rispetto all'attività di revisione del set informativo. Se, cioè, l'attività di revisione del prodotto prevista nello schema di Regolamento debba essere intesa quale attività prodromica rispetto alla modifica del set informativo o se trattasi di attività distinte.	V. risoluzione a commento precedente.
97	Studio Legale Legance	9	1	a	L'articolo 7, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/2358 stabilisce che <i>"i soggetti che realizzano prodotti assicurativi determinano gli intervalli adeguati per la revisione regolare dei loro prodotti assicurativi, tenendo conto della dimensione, della portata, della durata contrattuale e della complessità di tali prodotti, nonché dei loro rispettivi canali di distribuzione e di qualunque fattore esterno rilevante come per esempio i cambiamenti alle norme giuridiche applicabili, gli sviluppi tecnologici o i cambiamenti della situazione di mercato"</i> . Tale disposizione attribuisce dunque ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi la competenza a individuare gli intervalli adeguati per le attività di monitoraggio e revisione del prodotto. Alla luce di quanto precede, la previsione di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) dello Schema di Regolamento di cui al presente Documento di Consultazione - ai sensi della quale, invece, tale revisione e monitoraggio devono essere effettuati con <i>"cadenza annuale"</i> -	V. risoluzione a commento precedente.

					non appare allineata con quanto a tal riguardo previsto dalla citata disposizione del Regolamento (UE) 2017/2358; si chiede pertanto di valutare l'opportunità di allineare il relativo contenuto con il disposto dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/2358.	
98	Studio Legale Taurini-Hazan	9	1	a	Secondo un principio di proporzionalità, si propone di integrare il testo prevedendo che: " <i>Successivamente alla prima revisione annuale, in ragione del principio della proporzionalità e della complessità del prodotto</i> [come previsto all'art. 7 c. 2 del Regolamento UE 2358], <i>la Compagnia può prevedere tempistiche di revisione diverse definite da policy interne</i> ".	V. risoluzione a commento precedente.
99	UNIPOL	9	1	a	La lettera a) in esame impone al produttore di effettuare un'attività di monitoraggio e revisione del prodotto "con cadenza almeno annuale". Si osserva come tale frequenza risulti operativamente particolarmente onerosa e non sembri giustificata da reali esigenze di tutela della clientela. Le caratteristiche di una vasta gamma di prodotti, infatti, proprio per la natura degli stessi non richiedono monitoraggi particolarmente frequenti. Ciò è particolarmente vero per i prodotti diversi dai prodotti di investimento assicurativi (prodotti non IBIPs), che per le loro intrinseche caratteristiche non necessitano di modifiche in un arco temporale ristretto perché frutto di specifici accordi distributivi e/o convenzioni la cui vigenza supera la durata annuale. Si chiede pertanto che la revisione del prodotto possa essere effettuata con cadenza periodica in considerazione delle peculiarità del prodotto e, in ogni caso, con frequenza non superiore a cinque anni. In alternativa, si chiede che la frequenza della revisione richiesta venga diversificata a seconda che si tratti di prodotti non IBIPs o di prodotti di investimento assicurativo, prevedendo per i primi un termine di riferimento più lungo.	V. risoluzione a commento precedente.

100	UNIPOL	9	1	c	L'attività di monitoraggio e revisione del prodotto comprende anche la distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'art. 107, co. 4, del CAP e cioè gli intermediari assicurativi a titolo accessorio esclusi dalla disciplina del Titolo IX. Al riguardo si fa presente che tale tipologia di intermediari non ha l'obbligo di iscrizione al RUI e, fermo restando l'obbligo in capo agli intermediari che se ne avvalgono di averne contezza e di accertare che ottemperino alle previsioni dell'art. 107, co. 5 del CAP, non è comunque nella possibilità delle compagnie formulare valutazioni pienamente informate e pervenire ad una conoscenza puntuale della distribuzione effettuata dagli stessi se non in quanto riconducibile all'intermediario principale che se ne avvale. Si chiede pertanto di eliminare la lett. c) dell'art. 9 comma 1 in commento.	Proposta non accolta. Anche in caso di distribuzione con soggetti esentati, l'art. 121 ter del CAP impone al distributore che se ne avvale di effettuare le attività necessarie a valutare che il prodotto risponda alle caratteristiche del cliente target.
101	ANIA	9	2		La necessità di individuare "i <i>livelli minimi di rendimento del prodotto assicurativo al di sotto dei quali è necessario procedere ad una revisione del prodotto</i> " determina: - da un lato, una significativa incidenza sulla libera politica commerciale delle imprese e, - dall'altro, un'oggettiva difficoltà derivante dal fatto che i mercati subiscono continue e repentine oscillazioni, in ragione delle quali si rischia di procedere a revisioni del prodotto intempestive e non opportune. Si propone pertanto di eliminare le parole " <i>in particolare i livelli minimi di rendimento del prodotto assicurativo al di sotto dei quali è necessario procedere ad una revisione del prodotto</i> ".	Proposta parzialmente accolta. Il testo è stato modificato tenuto conto del commento presentato
102	Studio Legale Northon Rose	9	2		Si osserva che l'art. 7 comma 1 del Regolamento 2357/2018 fa riferimento ad eventi cruciali suscettibili di creare pregiudizio e non semplicemente di incidere sul rischio o le aspettative di rendimento sul prodotto. La circostanza appare particolarmente importante, in considerazione della possibile informativa nei confronti dei clienti (che sembra comunque riferita a circostanze concrete, dal momento che si fa riferimento alle azioni correttive	Proposta non accolta. Al fini della protezione del cliente è necessario intervenire anche e soprattutto prima che il pregiudizio si sia determinato.

					intraprese, dandosi dunque prova di riferirsi a circostanze non meramente astratte ma verosimilmente prossime ad accadere).	
103	Studio Legale Taurini-Hazan	9	2		La finalità commendevole volta a garantire il <i>"best customer interest"</i> imporrebbe di tenere conto non solo del <i>"miglior rendimento per il cliente che acquista il prodotto"</i> , bensì anche della <i>"sana e prudente gestione delle imprese di assicurazioni"</i> come declinata all'art. 3 CAP . Si propone pertanto di integrare la norma facendo riferimento anche alla <i>"flessibilità operativa necessaria ad assicurare il rispetto su base continuativa del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'art. 18 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018."</i>	Proposta non accolta. Eventuali potenziali effetti sulla sana e prudente gestione dell'impresa devono essere rappresentati prontamente all'IVASS nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 9 comma 4.
104	Studio Legale Northon Rose	11	3		Si consiglia di sostituire "a garantire l'individuazione delle ipotesi" con "individuare il momento in cui" così da chiarire che la valutazione non è da compiersi ex ante, ma quando il prodotto cessa di essere coerente con gli interessi dei clienti.	Proposta accolta.
105	Studio Legale Floreani	9	3	a	Viene precisato che le misure correttive che i produttori possono adottare in esito all'attività di monitoraggio e revisione del prodotto possono consistere <i>"nella fornitura ai clienti ovvero ai distributori di adeguate informazioni sugli eventi cruciali identificati [...]"</i> . Tuttavia, l'art. 7, paragrafo 3, Regolamento UE 2017/2358 prevede che i distributori <i>"informano immediatamente i distributori di prodotti assicurativi e i clienti interessati riguardo all'azione correttiva intrapresa"</i> . Dal confronto delle due disposizioni regolamentari emerge che, nel primo caso, i destinatari dell'informativa sulla misura correttiva sono in alternativa tra loro i clienti o i distributori; mentre nel secondo caso i destinatari sono sia i clienti sia i distributori. Alla luce di quanto sopra si chiede a codesta Autorità di valutare l'opportunità di modificare il testo regolamentare affinché non si creino difformità tra quanto previsto dalla norma europea direttamente applicabile e la norma regolamentare interna.	Proposta accolta.

106	AIBA	9	3	f	Il riferimento alla interruzione del rapporto con l'intermediario dovrebbe riguardare il prodotto e, solo nei casi più gravi, il rapporto, in applicazione del principio di proporzionalità.	Proposta parzialmente accolta. L'interruzione del mandato è una delle misure correttive che possono essere adottate dall'impresa e, secondo il nuovo testo, si applica nei casi più gravi. L'interruzione (come anche la sospensione) rispetto al singolo prodotto è disciplinata dalla lettera c).
107	SNA	9	3	f	<p>L'art. 9 (Monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo) contiene una disposizione rilevante per gli intermediari distributori (in particolare gli agenti) laddove prevede che <i>"in esito all'attività di monitoraggio e revisione del prodotto di cui all'articolo 7, del Regolamento (UE) 2017/2358, i produttori adottano misure appropriate e correttive, consistenti, tra l'altro: (...) f) nell'interruzione del rapporto di distribuzione con l'intermediario"</i> (comma 3).</p> <p>Si tratta di una disposizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - priva di base giuridica, in quanto l'art. 7 (Monitoraggio e revisione del prodotto) del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 si limita a prevedere che "i soggetti che realizzano prodotti assicurativi che individuano, nel corso della durata di vita di un prodotto assicurativo, eventuali circostanze correlate a tale prodotto suscettibili di arrecare pregiudizio al cliente detentore di tale prodotto adottano misure appropriate per attenuare la situazione ed evitare l'ulteriore ripetersi di eventi negativi. Detti soggetti informano immediatamente i distributori di prodotti assicurativi e i clienti interessati riguardo all'azione correttiva intrapresa", onde nulla dispone in tema di interruzione del rapporto di distribuzione - priva di base giuridica, in quanto l'art. 8 (Canali di distribuzione) del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 prevede al comma 4 che "...le attività di monitoraggio sono ragionevoli, tenuto conto delle caratteristiche e del quadro giuridico dei rispettivi canali di distribuzione..." e al comma 5 che "...I soggetti che realizzano prodotti assicurativi e che ritengono che la distribuzione dei loro prodotti non sia conforme agli obiettivi 	Proposta parzialmente accolta. La misura correttiva di cui alla lettera f) è coerente con il contenuto e la finalità degli articoli del Reg. Delegato (UE) 2017/2358 indicati. Il contenuto della disposizione in oggetto viene tuttavia integrato, prevedendo che l'interruzione del rapporto di distribuzione sia esercitabile solo nei casi di maggior gravità.

					del loro processo di approvazione del prodotto adottano appropriate azioni correttive..."; '- di natura prettamente privatistica (in quanto attinente al rapporto contrattuale tra impresa "produttrice" e distributore) e pertanto del tutto avulsa dalla materia oggetto di intervento regolamentare da parte di IVASS. Chiediamo, pertanto, che tale disposizione venga eliminata dal Regolamento.	
108	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	9	3	g	Si chiede all'Autorità di chiarire cosa si intende per "misure significative" nonché quali siano le modalità dell'informativa nei confronti dell'Autorità. In coerenza con l'art. 3 dello Schema di Regolamento, tali obblighi non sono applicabili alle imprese comunitarie, che agiranno in conformità alla normativa europea.	La significatività delle misure dovrà essere valutata caso per caso. Le modalità non sono definite a livello regolamentare, essendo rilevante esclusivamente la tempistica. Le norme applicabili alle imprese UE saranno individuate nell'ambito delle norme di interesse generale.
109	Studio Legale DLA Piper	9	3	g	Si propone di specificare anche a titolo d'esempio cosa si intende per "misure significative", al fine di precisare e circoscrivere il dovere d'informazione del produttore.	Proposta parzialmente accolta. In ottica di trasparenza ed efficienza dell'azione dell'IVASS, vengono comunicate tutte le misure correttive intraprese
110	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	10			Con riferimento all'art. 10 del Documento di consultazione 1/2019 si chiede di specificare le caratteristiche e la natura del "documento soggetto a revisione periodica" che dovrebbe definire il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio e le responsabilità di Compagnia e Distributore in relazione alle rispettive attività. Si chiede, in particolare, se tale documento debba essere redatto/soggetto a revisione di una specifica funzione della Compagnia e del Distributore e se debba essere soggetto ad approvazione dell'Organo Amministrativo. Si chiede inoltre di confermare che, in conformità con l'art. 3 dello Schema di Regolamento, gli obblighi derivanti da tale disposizione non trovino applicazione nei confronti delle Imprese operanti in Libera Prestazione di Servizi e/o in Stabilimento, che	v.risoluzione a commento precedente.

					struttureranno e gestiranno gli scambi di informazioni con i Distributori domestici (di diritto italiano) unicamente in coerenza con le previsioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358.	
111	Studio Legale Galante e Associati	10			Tenuto conto del fatto che la disposizione in questione non si applica alle imprese comunitarie che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, si chiede di precisare in che modo la previsione in questione debba trovare applicazione nei rapporti tra le predette imprese produttrici e i distributori che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento, laddove questi ultimi siano incaricati di distribuire nel territorio della Repubblica Italiana prodotti assicurativi realizzati dalle predette imprese. In particolare, fermo restando il comune quadro normativo europeo di riferimento, si chiede di confermare che ai fini dell'identificazione dei flussi informativi relativi ai rapporti sopra richiamati, le imprese di assicurazioni comunitarie escluse dall'ambito di applicazione dell'emanando Regolamento IVASS in materia di POG sono tenute ad applicare unicamente la normativa del Paese d'origine e la normativa comunitaria direttamente applicabile alle stesse.	Le disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana saranno definite attraverso l'individuazione di norme di interesse generale
112	Studio Legale Taurini-Hazan	10			Con specifico riferimento all'interlocuzione tra imprese e distributori bancari, si propone di inserire un ulteriore comma prima dell'attuale comma 3 del seguente tenore: <i>"Ai sensi dell'articolo 6, il contenuto minimo dei flussi informativi, ove appropriato e pertinente, include: (i) tipologia di cliente al quale il prodotto è rivolto; (ii) conoscenza ed esperienza; (iii) situazione finanziaria, con particolare attenzione alla capacità di sopportare le perdite; (iv) tolleranza al rischio e compatibilità del profilo di rischio / rendimento del prodotto con il target market; (v) obiettivi del cliente; (vi) bisogni del cliente. Le informazioni sono fornite con un livello di dettaglio e granularità sufficienti.</i>	Proposta non accolta. Il contenuto del comma proposto attiene all'individuazione del mercato di riferimento e non si attaglia all'identificazione dei flussi informativi, di cui la definizione del predetto mercato riferimento è presupposto.

113	ACB	10	1	<p>La formulazione proposta nel testo in consultazione sembra disporre che la definizione dei flussi informativi debba essere concordata congiuntamente con l'Impresa; senonchè, questo è il caso in cui l'intermediario sia produttore di fatto, come infatti correttamente disposto nel comma 3.</p> <p>Per contro, nei casi in cui il distributore non realizzi i prodotti, quest'ultimo, nel presupposto che si doti di un meccanismo distributivo idoneo a recepire le esigenze dell'Impresa ai fini del POG, si curerà di concordare un allineamento dei propri flussi alle esigenze dell'Impresa per quanto necessario ad assolvere agli obblighi del POG lato distributore in relazione ad ogni prodotto distribuito.</p> <p>Non si comprende poi il riferimento alle "rispettive responsabilità". Si propone quindi di riformulare il comma nel modo seguente: <i>"Ai fini del pieno rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2017/2358 e del presente Regolamento, le imprese di assicurazione e i distributori identificano, ciascuno per quanto di propria spettanza, la direzione, il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività curandosi di concordare un allineamento degli elementi del meccanismo distributivo alle esigenze dell'Impresa per quanto necessario ad assolvere agli obblighi del POG - lato distributore - in relazione ai prodotti distribuiti"</i>.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La disposizione impone uno scambio di informazioni necessario per ottemperare ai requisiti di governo e controllo dei prodotti applicabili sia ai produttori che ai distributori. Pur mantenendo l'obbligo di concordare i flussi, il testo è stato modificato al fine di chiarirne il contenuto in linea con la disciplina primaria.</p>
114	ANIA	10	1	<p>La disposizione prevede un accordo tra le imprese e i distributori in merito ai flussi informativi.</p> <p>Al riguardo, si ritiene opportuno che l'IVASS preveda che i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa <u>"rispettino le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano"</u>, espressione peraltro utilizzata anche dalla CONSOB (vedi art. 135-vicies-bis, comma 1, del documento in consultazione).</p> <p>Si propone pertanto di sostituire il comma 1 con il seguente: "1. <i>Ai fini del pieno rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2017/2358 e del presente Regolamento, le imprese di</i></p>	<p>Proposta non accolta. Tenuto conto che gli obblighi di cui al Reg. Delegato (UE) 2017/2358 e al presente Regolamento riguardano il rispetto dei requisiti di governo e controllo dei prodotti in capo sia ai produttori che ai distributori, si ritiene necessario che l'identificazione dei flussi informativi avvenga tramite un accordo tra produttore e distributore che garantisce il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.</p>

				<p><i>assicurazione identificano la direzione, il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio, ferme restando le responsabilità delle imprese stesse e dei distributori in merito alle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività. I distributori <u>rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano</u>”.</i></p> <p>A supporto di tale richiesta valgono le seguenti motivazioni: - resta sempre in capo all'impresa l'obbligo (con il relativo rischio sanzionatorio) di monitoraggio della tenuta del prodotto, che non potrebbe essere correttamente adempiuto in mancanza di tutte le necessarie informazioni da parte dei distributori; - appare opportuno evitare il rischio che ogni accordo sui flussi si trasformi in un tavolo di confronto “sindacale” finalizzato alla monetizzazione di tale adempimento da parte delle reti distributive.</p> <p>In via meramente subordinata, si propone di indicare quantomeno un elenco minimo di informazioni da comunicare all'impresa da parte degli intermediari (con un livello di dettaglio e granularità sufficienti), ove appropriate e pertinenti (ad esempio, (i) tipologia di cliente al quale il prodotto è rivolto; (ii) conoscenza ed esperienza; (iii) situazione finanziaria, con particolare attenzione alla capacità di sopportare le perdite; (iv) tolleranza al rischio e compatibilità del profilo di rischio / rendimento del prodotto con il target market; (v) obiettivi del cliente; (vi) bisogni del cliente).</p>	<p>Rientra nella discrezionalità negoziale definire l'elenco di informazioni da comunicare all'impresa da parte dell'intermediario, anche tenuto conto delle specifiche modalità distributive e dei prodotti distribuiti.</p>
115	SNA	10	1	<p>L'articolo 10 c.1, introduce riguardo alla formalizzazione dei flussi informativi di cui all'art. 8 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 un'ipotesi di attività congiunta di produttore e distributore non prevista dallo stesso Regolamento (UE), nonché del tutto astratta e inapplicabile a causa degli evidenti squilibri contrattuali tra le parti. Si rammenta, inoltre, che l'attività informativa in capo ai distributori, di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358, è declinata coerentemente nel successivo art. 13. Chiediamo, pertanto, la cancellazione dell'art.10 c.1.</p>	<p>Proposta non accolta. L'articolo 13 è stato integrato inserendo un richiamo ai flussi informativi di cui all'articolo 10, nel cui ambito il distributore acquisisce dal produttore le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intende distribuire. V. anche risoluzione a commento precedente.</p>

116	Studio Legale DLA Piper	10	1		Per maggiore chiarezza si propone la seguente formulazione alternativa "[.] le imprese di assicurazione e i distributori identificano la direzione dei flussi informativi e i rispettivi obblighi d'informazione in relazione allo svolgimento delle proprie attività, nonché il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio delle informazioni stesse.	Proposta parzialmente accolta. La disposizione è stata modificata al fine di chiarirne ulteriormente il contenuto.
117	Studio Legale Floreani	10	1		Nella relazione al presente schema di regolamento si precisa che gli obblighi di identificazione, da adempiere con uno specifico documento, previsti dal presente articolo, sono posti in capo alle imprese produttrici " <i>con i distributori</i> ". Atteso che il testo del comma in questione pone gli obblighi di identificazione in maniera unitaria in capo alle " <i>imprese di assicurazione e i distributori</i> ", si suggerisce di precisare e distinguere i rispettivi ruoli concreti nella definizione di tale documento. Si chiede inoltre di confermare che i distributori che non realizzano prodotti assicurativi adempiono i propri obblighi di documentazione in materia di flussi informativi attraverso il documento previsto dall'art. 10 del reg. Ue 2017/2358, in coerenza con gli elementi in punto identificati dai produttori.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. La disposizione è stata modificata al fine di precisare ulteriormente che i flussi informativi sono identificati da produttore e distributore tramite accordo. Il documento di cui all'articolo 10 del Reg. Delegato (UE) 2017/2358 non costituisce adempimento della disposizione in oggetto.
118	Studio Legale Taurini-Hazan	10	1		Si propone di integrare la disposizione prevedendo che le imprese di assicurazione e i distributori non si limitino a " <i>identificare</i> ", bensì formalizzino per iscritto anche tramite l'integrazione degli accordi distributivi, ove appropriate, la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio e le rispettive responsabilità delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività.	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commento precedente.
119	ANAPA	10	2		Le imprese hanno realizzato i presidi necessari ad essere compliant nella fase di approvazione del prodotto ma non hanno (perlopiù) realizzato i presidi necessari a garantire agli intermediari di essere compliant nella fase di distribuzione al punto vendita. In particolare, quando l'intermediario distributore acquisisce consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non è in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato o del fatto che altre circostanze legate al	Proposta parzialmente accolta. La disposizione è stata integrata al fine di precisare ulteriormente che i flussi informativi sono finalizzati anche ad ottemperare all'obbligo di cui all'articolo 11 del Reg. Delegato (UE) 2017/2358.

				<p>prodotto possono arrecare danno al cliente, emerge la difficoltà di non poter assicurare la completezza dei flussi cui è obbligato l'intermediario stesso e di non poter adempiere al compito di evidenziare all'impresa eventuali criticità in quanto non vi è chiarezza dei processi e delle procedure di segnalazione da utilizzare.</p> <p>L'attuale formulazione dell'art. 10 pone l'accento esclusivamente sugli obblighi informativi in capo alle imprese di assicurazione (poi ripresi anche dall'art. 13) senza dare opportuno risalto all'obbligo da parte degli intermediari di assicurare la completezza dei flussi informativi previsti dalla normativa. Tutto ciò premesso, <u>si propone la parziale riformulazione del secondo comma del presente articolo</u>, inserendo tra le finalità perseguite dall'identificazione dei flussi informativi, quanto riportato all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/2358 ovvero: "2. L'identificazione dei flussi informativi di cui al comma 1: a) è finalizzata a guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta ai clienti appartenenti al mercato di riferimento di cui all'articolo 6; <u>b) è finalizzata ad informare prontamente l'impresa nella conoscenza di circostanze legate al prodotto che possono arrecare danno al cliente;</u> c) è soggetta a revisione periodica; d) prevede che i flussi includano tutte le informazioni necessarie per adempiere alle richieste provenienti dalle Autorità di vigilanza competenti.</p> <p>Senza le opportune implementazioni da parte delle compagnie, tali obblighi rischiano di rimanere inadempiti malgrado la volontà del distributore che ne rimane comunque unico responsabile.</p>	
--	--	--	--	---	--

120	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	10	2		Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10 comma 2, in merito all'identificazione dei flussi tra Imprese e distributori, si chiede di chiarire: - l'eventuale cadenza con cui Imprese e Distributori, ai sensi della lett. b), siano tenuti alla revisione dei flussi identificati, nonché - il contenuto dei "flussi che includano tutte le informazioni necessarie per adempiere [al]le richieste provenienti alle Autorità di vigilanza competenti", di cui alla lettera c).	Proposta parzialmente accolta. La cadenza della revisione è nella libera disponibilità delle parti, chiamate a rivedere il contenuto del proprio accordo periodicamente e, comunque, laddove le circostanze lo rendano necessario. Il testo della lettera c) è stato modificato al fine di chiarirne ulteriormente il contenuto.
121	ANIA	10	2	c	Poiché nell'identificazione dei flussi informativi si debbono includere " <i>tutte le informazioni necessarie per adempiere alle richieste provenienti dalle Autorità di vigilanza competenti</i> " si richiede a IVASS di specificare quali informazioni sono ritenute necessarie mediante apposita previsione regolamentare o mediante esemplificazione negli esiti della pubblica consultazione, in modo da poter identificare correttamente e preventivamente i necessari flussi informativi.	V. risoluzione a commento precedente.
122	Studio Legale DLA Piper	10	2	c	Si suggerisce una maggiore specificazione sul punto.	V. risoluzione a commento precedente.
123	Studio Legale DLA Piper	10	3		Si propone di riconsiderare l'espressione "insieme all'impresa" adottando quale possibile formulazione alternativa "L'intermediario produttore di fatto e l'impresa di assicurazione identificano i flussi informativi [.]".	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commento precedente.
124	SNA	11			Chiediamo che l'art.11 venga abrogato, laddove impedisce la distribuzione al di fuori del mercato di riferimento individuato dal produttore. Si rimanda alle osservazioni relative all'art.6 c.5.	Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commento precedente.
125	ANIA	11	1		Si propone di sostituire il termine " <i>intermediari</i> " con " <i>distributori</i> ", in quanto la previsione si applica anche con riferimento alla vendita diretta da parte delle imprese assicuratrici.	Proposta accolta. Il testo del regolamento è stato conseguentemente modificato.
126	Studio Legale DLA Piper	11	1		Si suggerisce di sostituire l'espressione " <i>e fanno in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente</i> " con "in assenza di conflitti d'interesse".	Proposta non accolta. L'interesse del cliente è considerato centrale nell'impanto normativo IDD.

127	ANAPA	11	2		Si propone, di inserire, a completamento del comma 2, la seguente frase "...ai sensi dell'articolo 6, anche per mezzo di documentazione standardizzata predisposta dal produttore". La previsione vorrebbe alleggerire gli oneri gravanti sul distributore coinvolgendo direttamente il produttore nel fornire strumenti utili a permettere ai primi di poter adempiere ai proprio obblighi.	Proposta non accolta. Le modalità di acquisizione delle informazioni rientrano nella discrezionalità dei soggetti vigilati
128	Assilea	11	2		La norma che disciplina i 'Meccanismi di distribuzione' prende in considerazione il solo contraente, nei confronti del quale i distributori - prima della sottoscrizione del contratto - sono tenuti ad acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare la sua appartenenza al mercato di riferimento o al target negativo individuati dal produttore. Appare necessario evidenziare che l'operatività consueta degli intermediari del settore del leasing è quella di operare per il tramite di polizze collettive (già espressamente disciplinate nella vigente versione del Regolamento 40 all'art. 66). Si chiede, pertanto, all'Autorità di implementare la norma con il richiamo alla figura DELL'ADERENTE che interviene del contesto della sottoscrizione di una polizza collettiva e/o polizza quadro.	Proposta accolta.
129	CFO Solutions SCF Srl	11	2		Con riferimento all'obbligo di acquisire dal contraente tutte le informazioni necessarie per valutarne l'appartenenza al target market si evidenzia come tale obbligo, analogamente previsto dall'Allegato 4 ter al regolamento n. 40 (sezione I, punti d., e.) si riferisca, in quella sede, tanto al contraente quanto all'assicurato. Si suggerisce un opportuno coordinamento delle disposizioni.	L'osservazione non richiede modifiche al testo.
130	AIBA	11	4		Valgono le considerazioni riportate nell'art. 6 comma 5	V. sopra risoluzione a commento SNA.

131	ACB	11	4	a	<p>Con la disposizione in commento si pone un espresso divieto di distribuire prodotti assicurativi dei rami danni a clienti che non appartengono al mercato di riferimento o che appartengono al target negativo; paradossalmente, però, una simile facoltà è concessa nella distribuzione degli IBIPs. Crediamo che questa differenziazione di disciplina non sia giustificata, nè risulti in linea con gli intendimenti del Legislatore Comunitario. Ed invero, come precisato nel Technical Advice di EIOPA del 1 febbraio 2017 e ribadito nei considerando del Regolamento Delegato UE n.2358/2017, anche nella distribuzione di prodotti assicurativi appartenenti al ramo danni può essere consentito di collocare prodotti a soggetti non appartenenti al mercato di riferimento, purchè una simile opzione risulti giustificata da valide ragioni delle quali si deve dar conto al cliente e tenere traccia.</p> <p>Pertanto si propone di aggiungere dopo la fine della frase di cui alla lettera a):</p> <p><i>"possono però distribuire prodotti a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento purchè essi non appartengano al target negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e risulti traccia dei motivi atti a giustificare tale scelta".</i></p>	V. sopra risoluzione a commento SNA.
132	ANAPA	11	4	a	<p>Nel nuovo scenario, posto che i rischi tipici del target di clientela a cui è dedicato il prodotto sono previamente – sebbene in astratto – analizzati dall'impresa, sarà in ogni caso l'intermediario, anche quando vende senza consulenza, che avrà l'obbligo di valutare la coerenza (adeguatezza) del prodotto alle esigenze e alle richieste concrete del cliente, le quali potrebbero non essere state prese in considerazione dal documento POG dell'Impresa. Si richiede pertanto che, nei rami danni – analogamente a quanto previsto per i prodotti d'investimento assicurativi, l'intermediario sia autorizzato a collocare un prodotto alla clientela che si collochi al di fuori del target market individuato dall'impresa essendo egli stesso responsabile di dover valutare la coerenza (adeguatezza)</p>	V. sopra risoluzione a commento SNA.

					del prodotto alle esigenze e richieste del cliente e dar corso, di conseguenza, al collocamento del prodotto stesso o meno. Alla luce di quanto sopra si propone di eliminare l'inciso come evidenziato "4. Fermi restando gli obblighi di verifica e di monitoraggio del produttore previsti dall'articolo 9 e dell'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/2358 i distributori: a) non distribuiscono prodotti assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento o appartengono al target negativo individuati dal produttore;".	
133	ANIA	11	4	a	<p>La norma in commento stabilisce, alla lettera a), che i prodotti assicurativi non possono essere distribuiti ai clienti che non rientrino nel mercato di riferimento e appartengano al target market negativo.</p> <p>La lettera b), viceversa, introduce un diverso trattamento per l'offerta di prodotti IBIPs, consentendo la vendita al di fuori del mercato di riferimento purché il cliente non rientri nel target market negativo e il prodotto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente nonché adeguato o appropriato. Si ritiene che tale previsione determini una disparità di trattamento nella fase distributiva non motivata dalle specifiche peculiarità dei prodotti non- IBIPs, che spesso per la loro natura presentano un livello di complessità inferiore ai prodotti IBIPs. Si chiede pertanto all'Istituto di riformulare la norma in esame al fine di consentire la distribuzione dei prodotti non-IBIPs anche al di fuori del mercato di riferimento, fermo restando il limite del target market negativo e la coerenza con le richieste ed esigenze del cliente. In tal caso sarà necessario prevedere che gli intermediari, quando il prodotto non-IBIP è distribuito a clienti che non appartengono al mercato di riferimento, lo comunichino al produttore.</p>	V. sopra risoluzione a commento precedente.

134	Studio Legale Northon Rose	11	4	a	<p>1. Si osserva che la diversa disciplina prevista ai paragrafi a) e b) in merito alla distribuzione al di fuori del mercato di riferimento, potrebbe comportare difficoltà di attuazione per i prodotti diversi dai prodotti di investimento. Per questi, non si prevede difatti la possibilità di distribuzione a clienti che non rientrino nel mercato di riferimento (pr non rientrando nel target market negativo), mentre tale previsione potrebbe essere opportuna: a) per ragioni di omogeneità ed uniformità di disciplina, dal momento che le norme primarie - anche comunitarie - non operano tale distinguo; b) per ragioni pratiche: una descrizione molto generica o troppo dettagliata del mercato di riferimento, potrebbe rendere estremamente difficoltosa l'attività di distributore, ad esempio rispetto a profili coerenti ma non espressamente considerati dal produttore.</p> <p>2. Si suggerisce peraltro di inserire opportune specifiche al paragrafo a) con riferimento ai prodotti soggetti all'obbligo a contrarre per l'assicuratore.</p>	<p>1. Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commenti precedenti</p> <p>2. L'osservazione non richiede modifiche al testo. Con riferimento all'obbligo a contrarre, si precisa che l'impresa non può avere in portafoglio solo prodotti il cui target negativo escluda categorie di soggetti obbligati alla copertura assicurativa per legge. Al fine di chiarire ulteriormente tale profilo, è stato integrato il testo dell'articolo 5, comma 4, del testo regolamentare.</p>
135	ANIA	11	4	b	<p>Si propone di adottare la stessa formulazione della CONSOB (v. art. 135-quaterdecies del documento in consultazione): <i>"b) con esclusivo riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al target market negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente medesimo e sia adeguato o appropriato"</i>.</p> <p>La proposta è motivata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia, e soprattutto, da evidenti ragioni di coordinamento e uniformità delle normative dettate dalle due Autorità; - sia dal fatto che il richiamo ai soli elementi del profilo di rischio e di rendimento e della situazione finanziaria appare del tutto parziale rispetto al complesso degli elementi che contribuiscono alla definizione del mercato di riferimento, e quindi foriero di dubbi e incoerenze. 	<p>Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commenti precedenti.</p>

136	CFO Solutions SCF Srl	11	4	b	Non è chiaro come, in caso di distribuzione a clientela non appartenente all'individuato mercato di riferimento detta operatività, purchè la clientela medesima coinvolta non appartenga al c.d. target market negativo, possa in fine condurre ad opportuni esiti di adeguatezza ovvero di appropriatezza. Con stretto riferimento alle disposizioni relative alla valutazione di adeguatezza, infatti, la preliminare, mancata riconducibilità al mercato di riferimento sembra escludere la possibilità di addivenire, pur con verifica postuma, ad una valutazione di completa aderenza(i.e. : adeguatezza) allo status del cliente.	V. sopra risoluzione a commento SNA.
137	ANIA	11	5		Si propone di sostituire il termine " <i>intermediari</i> " con " <i>distributori</i> ", in quanto la previsione si applica anche con riferimento alla vendita diretta da parte delle imprese assicuratrici.	Proposta accolta. Il testo del regolamento è stato conseguentemente modificato.
138	Studio Legale DLA Piper	11	5	b	Si prega di chiarire che cosa debba intendersi per " <i>l'ampiezza in termini assoluti del portafoglio</i> ". Si suggerisce di fare terminare la previsione con le parole "sull'intero portafoglio finanziario e assicurativo".	La disposizione è stata modificata e non prevede più il riferimento all'"ampiezza in termini assoluti del portafoglio".
139	ANIA	11	5	c	Si osserva che la previsione non si attaglia alla fattispecie della vendita diretta da parte delle imprese assicuratrici e andrebbe pertanto opportunamente modificata.	La disposizione si applica solo agli intermediari.
140	ASSOFIN	11	5	c	Si chiede di chiarire se la comunicazione della vendita al di fuori del mercato di riferimento debba essere effettuata solo prima dell'attivazione della distribuzione del prodotto di investimento assicurativo oppure debba essere previsto un flusso informativo periodico che dia contezza alla compagnia dei dati di vendite che il distributore ha effettuato fuori target market di riferimento.	L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Il regolamento prevede solo una comunicazione ex post le cui modalità e periodicità sono rimesse alla discrezionalità delle parti. Rientra nella discrezionalità stessa definire ulteriori obblighi di comunicazione, anche prima della sottoscrizione del contratto.
141	Studio Legale Taurini-Hazan	11	5	c	Si chiede di precisare il termine entro il quale il distributore è tenuto a dare seguito alla comunicazione richiesta.	V. risoluzione al commento precedente

142	UNIPOL	11	4 e 5	<p>L'art. 11 in commento disciplina i meccanismi di distribuzione di un prodotto assicurativo.</p> <p>Il comma 4 prevede che i distributori:</p> <p>a) non distribuiscono prodotti assicurativi a clienti che non appartengono al mercato di riferimento o appartengono al target negativo individuati dal produttore;</p> <p>b) possono distribuire IBIPs ai clienti che non rientrano nel mercato di riferimento in relazione al profilo di rischio, di rendimento e alla situazione finanziaria, purché i clienti non appartengono al target negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste ed esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati.</p> <p>E' quindi prevista, coerentemente con la normativa comunitaria di riferimento, la possibilità di vendita fuori target market di IBIPs ma è introdotta ora una limitazione afferente al fatto che tale vendita sia possibile solo nel caso in cui il cliente non rientri nel mercato di riferimento "in relazione al profilo di rischio, di rendimento e alla situazione finanziaria". Tale limitazione, tra l'altro, non interessa i distributori bancari, dal momento che l'art. 135-quaterdecies (Mercato di riferimento), co. 6, lett. b) del regolamento intermediari non prevede detta limitazione o specificazione a una eventuale vendita fuori target market e crea pertanto un ingiustificato disallineamento tra diversi canali di vendita a discapito dell'interesse ultimo del cliente.</p> <p>Si chiede quindi l'eliminazione dell'inciso sopra riportato in sottolineato dal co. 4 dell'art. 11 del doc. 1/2019 in quanto tale limitazione non è prevista dalla normativa europea direttamente applicabile (reg. (UE) 2017/2358 e 2357) e non è specularmente prevista per il canale distributivo bancario dall'art. 135-quaterdecies, co. 6, lett. b) del documento CONSOB ora in consultazione.</p> <p>Si ribadisce altresì la già espressa richiesta di eliminare dalla lett. a) del comma 4 in commento l'inciso "non appartengono al mercato di riferimento o" sopra sottolineato, in coerenza con il</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. V. risoluzione a commenti precedenti.</p>
-----	--------	----	-------	--	--

				<p>contesto normativo europeo di riferimento. Il comma 5 che segue prevede poi ulteriori specifiche per la vendita fuori target market di un prodotto di investimento assicurativo.</p> <p>In particolare gli intermediari:</p> <p>a) acquisiscono dal cliente le informazioni relative al portafoglio finanziario e assicurativo detenuto;</p> <p>b) valutano l'incidenza in termini percentuali del prodotto sull'intero portafoglio finanziario e assicurativo e l'ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso;</p> <p>c) comunicano al produttore se il prodotto è distribuito fuori del mercato di riferimento.</p> <p>Così come formulato il comma 5 sembrerebbe far presumere che l'acquisizione delle informazioni e le valutazioni previste alle lettere a) e b) siano dovute sia nel caso di vendita in adeguatezza che nel caso di vendita in appropriatezza.</p> <p>Al riguardo si osserva che il riferire il contenuto del co. 5 alla vendita in adeguatezza sarebbe pleonastico, in quanto esprimerebbe concetti già di per sé insiti nella vendita in adeguatezza e riferirlo altresì alla vendita in appropriatezza sembrerebbe ultroneo in quanto imporrebbe, pure in tale ipotesi, una vendita rafforzata da elementi non previsti dal reg.(UE) 2017/2359 in materia di IBIPs, tanto che l'art. 15 reg. (UE) 2017/2359 non subordina la vendita in appropriatezza ad alcuna ulteriore condizione.</p> <p>Si chiede pertanto l'eliminazione del comma 5 oppure una riformulazione dello stesso che tenga in considerazione le osservazioni di sistema sopra espresse.</p>	
--	--	--	--	--	--

143	Assilea	12			<p>Si ritiene opportuno escludere da tale ulteriore adempimento le società di leasing quando distribuiscono coperture assicurative a protezione dei beni di loro proprietà concessi in uso e che nella quasi totalità dei casi sono anche contraenti di tali polizze. La proposta si fonda essenzialmente sul presupposto - già condiviso in tema di conflitto di interessi - che le società di leasing hanno un interesse convergente, se non del tutto coincidente, con quello dell'utilizzatore/assicurato, ovvero la tutela dei beni di loro proprietà che vengono concessi in uso al secondo. Vista tale coincidenza di interessi nell'ambito dell'operatività delle società di leasing risulta piuttosto difficile ritenere che vi sia l'esigenza di individuare un target market "effettivo" in coerenza con quello determinato dal produttore, posto non vi è il rischio che i prodotti assicurativi vengano distribuiti ad una clientela che non rientri nel mercato di riferimento individuato dal produttore. Trattandosi infatti di polizze stipulate dalle società di leasing per proteggere i beni di loro proprietà vengono necessariamente e per loro stessa natura offerte solo ai sottoscrittori dei contratti di leasing che utilizzano quei beni. In altri termini, difficilmente si può verificare una distribuzione di tali prodotti assicurativi al di fuori del target market individuato a monte dal produttore.</p> <p>Si chiede pertanto, alla luce della specificità dei contratti di locazione finanziaria e alla ratio sottesa alla stipula delle polizze a protezione dei beni concessi in uso, di escludere l'adempimento previsto dall'art. 12 per le società di leasing che distribuiscono coperture assicurative a protezione dei beni di loro proprietà.</p>	<p>Proposta non accolta. Il regolamento non esclude che il target effettivo possa coincidere con il target dell'impresa se la clientela del distributore non ha specificità particolari.</p>
-----	---------	----	--	--	--	---

144	SNA	12		<p>L'art.12 c.1 prevede l'individuazione di un mercato di riferimento effettivo in capo agli intermediari di cui al comma 2, lettera d) dell'articolo 109 del CAP. Precisamente, dispone che "... <i>Gli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109, del Codice adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi che intendono distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dall'impresa di assicurazione...</i>". Trattandosi evidentemente di un'attività attinente a tutti i distributori, anche al fine di evitare disparità di trattamento, chiediamo che tale previsione venga legittimamente applicata anche ai distributori professionali di cui all'art.109 c.2 lettere a) e b) del CAP. Tanto, anche in applicazione del Regolamento delegato 2017/2358 che recita "...L'individuazione del mercato di riferimento da parte del soggetto che realizza il prodotto assicurativo dovrebbe essere intesa come descrizione di un gruppo di clienti che condividono caratteristiche comuni a un livello astratto e generalizzato e dovrebbe servire a detto soggetto per adeguare le caratteristiche del prodotto alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi di quel gruppo di clienti. Dovrebbe essere comunque distinta dalla valutazione individuale al punto di vendita per determinare se un prodotto assicurativo soddisfa le esigenze e i bisogni e, se del caso, se un prodotto di investimento assicurativo sia idoneo o adeguato per il cliente individuale o il cliente potenziale..."</p>	Proposta accolta.
145	Studio Legale Northon Rose	12		<p>Non si ravvisa utilità nell'individuazione per gli iscritti in sezione D di un mercato di riferimento effettivo e di un target negativo effettivo, trattandosi di mere specificazioni di quanto fatto dal produttore. Il riferimento alla caratteristica di effettività fa peraltro inferire che per gli altri intermediari la coerenza debba essere solo tendenziale e non effettiva. L'onere introdotto comporta anche un gravoso onere a carico delle compagnie, costrette a rivedere una</p>	V. risoluzione a commento precedente

					rielaborazione delle proprie istruzioni, effettuata dagli iscritti in sezione D. Infine, la pleora di soggetti inseriti in sezione D fa sì che la misura possa risultare gravosa per i soggetti di piccole dimensioni; inoltre l'individuazione del target market è uno degli indici presuntivi per l'individuazione di un manufacturer de facto, ruolo che tuttavia in questo caso deriverebbe in maniera atipica dall'ottemperanza ad un requirement di legge.	
146	Studio Legale Taurini-Hazan	12			Si chiede di chiarire la ragione della limitazione della verifica del target market effettivo solo per le sez. D del Registro e non per tutti gli altri distributori.	V. risoluzione a commento precedente
147	PwC	12	1		Si chiede a Codesta Autorità di rivedere l'opportunità di prevedere un obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo in capo agli intermediari di cui alla sezione D del RUI, posto che un siffatto obbligo non è previsto dalla disciplina IDD, incluso il Regolamento (UE) 2017/2358, e potrebbe comportare una disparità di trattamento di tali intermediari rispetto agli altri distributori.	V. risoluzione a commenti precedente
148	Studio Legale Northon Rose	12	2		Il comma in questione non aggiunge alcunché con riferimento alla normativa in materia di inducement/remunerazioni nonché di conflitto d'interessi prevista dal CAP e dalla Direttiva.	L'osservazione non richiede modifiche al testo
149	Studio Legale DLA Piper	12	3		Si prega di chiarire se l'espressione "target market negativo" contenuta tra parentesi sia da intendersi ai sensi dell'articolo 135 - <i>quaterdecies</i> del Documento per la Consultazione Consob del 23 settembre 2019 e pertanto se sia riferita unicamente ai prodotti di investimento assicurativi. In caso contrario, si prega di fornirne una definizione.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. La disposizione si applica alla distribuzione di competenza IVASS (la distribuzione di IBIP tramite canale bancario è di competenza Consob). La specificazione dell'obbligo è contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.

150	ACB	12	4		<p>Non si comprende che cosa si intenda per mercato di riferimento "effettivo" e per target negativo "effettivo", né tanto meno si comprende come possa l'intermediario iscritto in D valutare l'effettività o meno di un mercato di riferimento, quando tale intermediario non può distribuire se non prodotti standardizzati, nel presupposto che non abbia le capacità professionali necessarie a trattare i prodotti non standardizzati. In proposito teniamo a segnalare una ulteriore criticità derivante dall'introduzione dell'adempimento relativo all'individuazione del target marker effettivo da parte degli intermediari iscritti alla lett. D nei casi di collaborazione orizzontale. L'art. 58, comma 76 del Regolamento 40/18 dispone che, nei casi di collaborazione orizzontale, gli adempimenti in materia di adeguatezza devono essere svolti dall'intermediario che entra in contatto con il cliente.</p> <p>E' lecito quindi chiedersi che cosa accada quando, in caso di collaborazione orizzontale fra un intermediario iscritto in B ed uno iscritto in D, l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia quello iscritto nella sez. D.</p> <p>In particolare vi è da chiedersi:</p> <p>a) se l'iscritto in D che collabora con l'iscritto in B, con riguardo ai prodotti danni, sia tenuto ad individuare preventivamente il mercato di riferimento effettivo secondo le indicazioni impartite dalla Compagnia che ne ha curato la produzione, informandone il broker che dovrà poi coordinarsi con la Compagnia;</p> <p>b) se il broker possa subire ripercussioni negative per il fatto che un proprio collaboratore orizzontale iscritto in D che operi quale intermediario proponente (ossia che operi a contatto diretto con il cliente) non si sia conformato alle regole di comportamento di matrice assicurativa imposte sull'intermediario collocatore. A nostro modo di vedere, nei casi di collaborazione orizzontale con un intermediario iscritto nella Sez. D che operi quale intermediario proponente (ossia che operi a diretto contatto con il cliente), anche l'iscritto in D dovrebbe essere soggetto alla</p>	<p>1. La norma trae origine dalla normativa MiFID2 per allineare le discipline e garantire parità di trattamento regolamentare ai distributori.</p> <p>2. Le nuove disposizioni chiariscono anche la definizione di target effettivo in caso di collaborazione orizzontale. Il riparto di competenze è definito dal legislatore primario e non incontra deroghe, neppure in caso di collaborazione orizzontale. Tuttavia le modifiche apportate al regolamento consentono di gestire in maniera corretta e chiara i casi riportati.</p>
-----	-----	----	---	--	--	---

					normativa stabilita da IVASS (ed esonerato da quella sua propria, applicabile nel caso in cui sia egli ad avere il mandato distributivo con l'Impresa) in modo da evitare che nell'ambito di tali collaborazioni gli intermediari assicurativi tradizionali finiscano per subire conseguenza negative inaspettate creando ostacoli alla collaborazione con gli iscritti in D in violazioen del "Decreto Crescita 2.0" (L. 221/2012).	
151	Studio Legale DLA Piper	12	4		Si prega di charire se l'espressione "mercato di riferimento effettivo" sia da intendersi ai sensi dell'articolo 135 - <i>quaterdecies</i> del Documento per la Consultazione Consob del 23 settembre 2019 e pertanto se sia riferito unicamente ai prodotti di investimento assicurativi. In caso positivo, il riferimento alla previsione di cui al comma 1 dello stesso articolo parrebbe non corretto, dal momento che la previsione in parola sembrerebbe riferirsi unicamente ai "prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi". In caso negativo, si prega di fornire una definizione di "mercato di riferimento effettivo".	L'individuazione del mercato di riferimento effettivo da parte degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109 del CAP ha ad oggetto esclusivamente i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi in quanto con riferimento a quest'ultimi (IBIPs) i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili a tali intermediari sono disciplinati unicamente dal Regolamento Intermediari Consob. Il mercato effettivo – secondo la disciplina regolamentare – è individuato in base alla clientela specifica del distributore.
152	ACB	12	5		Con la disposizione si prevede che il mercato di riferiento effettivo ed il target negativo effettivo siano comunicati dall'intermediario iscritto in Sezione D all'Impresa prima della distribuzione del prodotto. Senonchè - oltre a ribadire l'oscurità del termine "mercato di riferimento effettivo" e la scarsa propensione ed attitudine degli intermediari iscritti in D ad effettuare una verifica circa il mercato di riferimento effettivo che si addice ad un certo prodotto - ci permettiamo di sollevare alcuni dubbi circa la fattibilità di tale procedura. Infatti, non è chiaro in quale fase l'intermediario iscritto in D possa comunicare all'Impresa il mercato di riferimento effettivo relativo ad un prodotto che - quasi sicuramente - è stato elaborato in base	La comunicazione <i>ex ante</i> (prima della relativa distribuzione) del mercato riferimento effettivo e del target negativo effettivo al produttore è necessaria per consentire a quest'ultimo di effettuare le verifiche sui canali distributivi di cui all'articolo 8, par. 4, del Reg. Delegato (UE) 2017/2358 e all'articolo 6 del presente regolamento.

					ad un processo di approvazione del prodotto che già contemplava un certo mercato di riferimento.	
153	ANIA	12	5		<p>Si chiedono chiarimenti in merito al contenuto della norma in parola in presenza di accordi di collaborazione orizzontale tra un intermediario (banche/SIM/poste/intermediari finanziari) di cui alla sezione D del RUI e un intermediario (agente/broker) di cui alle sezioni A e B del RUI stesso.</p> <p>Più in dettaglio, si chiede conferma di quanto segue: (i) nell'ipotesi in cui gli intermediari iscritti nella sezione D rivestano, nell'ambito della collaborazione orizzontale, il ruolo di <u>distributore titolare del mandato</u> e l'agente/broker svolga il ruolo di <u>collaboratore</u>, quest'ultimo dovrà adottare il mercato di riferimento effettivo individuato dal primo; (ii) qualora invece l'agente/broker ricopra, nell'ambito della collaborazione orizzontale, il ruolo di <u>distributore titolare del mandato</u> e l'intermediario iscritto nella sezione D quello di <u>collaboratore</u>, quest'ultimo dovrà adeguarsi al target market (non effettivo) indicato dal primo secondo le istruzioni del produttore/impresa.</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede conferma che l'intermediario iscritto nella sezione D del RUI debba comunicare all'impresa il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo soltanto qualora ricopra il ruolo di distributore titolare del mandato.</p>	Proposta parzialmente accolta. Il regolamento è stato modificato per applicare gli obblighi di identificazione del target effettivo anche agli intermediari iscritti in sezione A e B, specificando altresì gli obblighi in caso di collaborazione orizzontale (artt. 12 e 16).
154	Studio Legale Floreani	12	5		A fronte del fatto che all'art. 12, comma 4, dello schema di Regolamento viene precisato che il mercato di riferimento (positivo e negativo) effettivo può coincidere con il mercato di riferimento individuato dal produttore, si chiede a codesta Autorità di precisare se la comunicazione di cui al comma 5 debba essere fatta anche nel caso di coincidenza tra il target market e il target market effettivo, per consentire ai produttori di effettuare correttamente le verifiche loro imposte ai sensi dell'art. 6, comma 7, dello schema di Regolamento.	Si conferma l'interpretazione riportata.

155	ASSOFIN	12	6		Si chiede che la revisione dei prodotti non debba essere necessariamente effettuata con cadenza annuale, bensì - in analogia con quanto previsto per le operazioni e servizi bancari e finanziari dalla regolamentazione della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari / correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", sez. XI, paragrafo 1 bis - in occasione dell'offerta di un nuovo prodotto o di modifica sostanziale di un prodotto esistente e/o del relativo mercato di riferimento, fermo restando il monitoraggio costante lungo l'intero ciclo di vita del prodotto stesso. D'altra parte, si ricorda che l'art. 7 (comma 2) del Regolamento UE 2017/2358, lascia discrezionalità nella cadenza della revisione, stabilendo che i produttori "determinano gli intervalli adeguati per la revisione regolare dei loro prodotti assicurativi, tenendo conto della dimensione, della portata, della durata contrattuale e della complessità di tali prodotti, nonché dei loro rispettivi canali di distribuzione e di qualunque fattore esterno rilevante come per esempio i cambiamenti alle norme giuridiche applicabili, gli sviluppi tecnologici o i cambiamenti della situazione di mercato."	Proposta accolta.
156	PwC	12	8 e 9		Considerato che l'intermediario produttore di fatto di cui alla Sezione D del RUI non è sottoposto all'obbligo di individuazione del mercato di riferimento effettivo e del target negativo effettivo, si chiede di chiarire come l'obbligo di comunicazione al produttore previsto dal comma 8 possa di fatto essere assolto secondo quanto previsto dal successivo comma 9. Infatti, l'obbligo di comunicazione in questione non è previsto in capo agli intermediari produttori di fatto diversi da quelli di cui alla sezione D del RUI.	Proposta accolta.
157	ANIA	12	9		È prevista l'applicazione dei commi 5, 6, 7 e 8 agli intermediari (banche/SIM/Poste/intermediari finanziari) iscritti nella sezione D del RUI che siano produttori di fatto. Al contempo l'articolo in commento non trova applicazione nei confronti dei medesimi soggetti per i primi quattro commi. Si ritiene che questi ultimi siano strettamente collegati a quelli dichiarati applicabili ai suddetti	v. risoluzione a commento precedente

					intermediari. Pertanto, si chiede l'applicazione integrale dell'articolo a tali intermediari qualora essi siano produttori di fatto.	
158	Associazione Share	13	1		siccome i prodotti che un distributore ha in carico sono innumerevoli e che sugli stessi è materialmente coinvolto nella valutazione e presidio di rispondenza alle esigenze del cliente, sarebbe opportuno che la "acquisizione" venisse fatta su formato digitale standardizzata - SHARE si offre per collaborare a tale standardizzazione	L'osservazione non richiede modifiche. Le forme di acquisizione sono lasciate alla libera valutazione degli operatori.
159	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	13			Rispetto alle previsioni di cui all'art. 13 dello Schema di Regolamento, parrebbe opportuno specificare quali informazioni il Distributore sia tenuto a trasmettere all'Impresa in merito alle vendite effettuate, coerentemente con quanto previsto dall'art. 10, par. 6, ultimo cpv. del Regolamento Delegato (UE) n. 2358/2017.	Proposta non accolta. Le informazioni sono stabilite congiuntamente dall'impresa e dal distributore.
160	Studio Legale Galante e Associati	13			Tenuto conto dell'ambito di applicazione dell'emanando Regolamento in materia di POG, si chiede di conoscere in che modo la previsione in questione debba trovare applicazione nei rapporti tra i distributori e le imprese produttrici che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento. In particolare, si chiede di confermare che, tenuto conto del comune quadro normativo europeo di riferimento, ai fini dello scambio informativo con i distributori, le imprese di assicurazioni comunitarie produttrici escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento IVASS, sono tenute ad applicare unicamente la normativa del Paese d'origine e la normativa comunitaria direttamente applicabile alle stesse.	L'obbligo di comunicazione vige anche per i prodotti di imprese UE. L'IVASS definirà l'elenco delle norme di interesse generale applicabili alle imprese UE.
161	Associazione Share	13	2		I distributori utilizzano le informazioni - si consiglia di riportare: in formato digitale strutturato leggibile da un computer. nonché quelle relative ai propri clienti questa parte non è chiara. le informazioni sui propri clienti e sul target positivo o negativo ci pare in capo al distributore pertanto lo stesso deve avvalersi di un sistema digitale consono a sostenere le incombenze a suo carico. D'altronde si pretende un elevato livello di professionalità, si attribuiscono giuste responsabilità e l'obbligo di	L'osservazione non richiede modifiche. Le forme di acquisizione sono lasciate alla libera valutazione degli operatori.

					memorizzare la fase precontrattuale con i relativi documenti e poi deve acquisire le informazioni sulla sua clientela dal Produttore ?	
162	Associazione Share	14			se ci fosse la libertà di un distributore di avvalersi di una sua infrastruttura informatica e che i produttori fossero obbligati a fornire informazioni strutturate on line e a consentire accessi ai loro motori di quotazione, preventivazione ed emissione i distributori potrebbero effettivamente gestire e presidiare la distribuzione nell'interesse del cliente; per effetto di quanto sopra gran parte del governo delle sottoreti non è presidabile dal distributore.	L'osservazione non richiede modifiche. Le forme di acquisizione sono lasciate alla libera valutazione degli operatori.
163	ASSOFIN	14	1		Il documento scritto in cui sono definiti i meccanismi di distribuzione, di cui all'art. 10 del Reg. UE 2017/2358, secondo quanto previsto da detto Regolamento UE, deve essere reso "disponibile al personale addetto" alla distribuzione e dovrebbe avere un grado di dettaglio tale da poter svolgere la funzione a cui è deputato. Pertanto il documento sembrerebbe avere un taglio decisamente operativo e, conseguentemente, essere soggetto a variazioni anche in esito al monitoraggio costante e alla revisione dei meccanismi stessi, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del Reg. UE 2017/2358. Tali caratteristiche di dettaglio e flessibilità mal si attagliano ad un documento soggetto all'approvazione dell'organo amministrativo. Quindi, ferma restando la responsabilità ultima per l'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione in capo all'organo amministrativo, si propone di prevedere che sia sottoposta all'approvazione di quest'ultimo la politica di distribuzione assicurativa dell'intermediario, recante i principi della distribuzione stessa, a cui poi, in concreto, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, 2017/2358, dovrà dare attuazione.	Proposta non accolta. L'approvazione del documento scritto di cui all'articolo 10 del Reg. Delegato (UE) 2017/2358, che definisce i meccanismi di distribuzione del prodotto, per scelta del regolatore nazionale a maggior tutela dei contraenti, è in capo all'organo amministrativo. Ulteriori disposizioni di dettaglio a carattere più operativo possono essere definite ed approvate da strutture diverse.

164	Studio Legale DLA Piper	14	1,2,3 e 4		Si propone di specificare che le previsioni contenute nell'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano agli " <i>intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione Europea che siano iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116 quinquies del Codice</i> ".	Proposta non accolta. Tali disposizioni si configurano come regole di condotta e trovano applicazione a tutti gli intermediari che operano nel territorio italiano.
165	ANIA	15	3		In coerenza con quanto stabilito dal Regolamento delegato (UE) 2017/2358 si chiede di esplicitare che la struttura di cui al comma in esame è prevista esclusivamente per gli intermediari produttori di fatto.	Proposta non accolta. Come previsto dal regolamento delegato l'unità è prevista per gli intermediari distributori (v. versione inglese dell'atto delegato erroneamente tradotto in italiano " <i>5.The insurance distributors' body or structure responsible for insurance distribution shall endorse and be ultimately responsible for establishing, implementing and reviewing the product distribution arrangements and continuously verify internal compliance with those arrangements.</i> ")
166	Studio Legale Floreani	16	1		Si chiede di chiarire se " <i>l'intermediario che ha conferito l'incarico di collaborazione</i> ", ai sensi delle lettere a) e c), sia lo stesso intermediario di cui al comma 2, lettere a), b), d) e f) soggetto degli obblighi di cui al presente comma. In caso di risposta negativa, si chiede di precisare a quale incarico di collaborazione vada inteso il riferimento normativo in parola.	L'interpretazione è corretta.
167	Studio Legale DLA Piper	16	1	a	Si propone di sostituire l'espressione "informazioni significative" con "informazione", diversamente aprendosi a una selezione non meglio precisata delle informazioni in punto di significatività che mal si attaglia all'oggetto dell'informazione stessa (i.e. mercato di riferimento e strategia distributiva adottata).	Proposta accolta.
168	Studio Legale DLA Piper	16	1	b	Si propone la seguente formulazione alternativa: "individuano le modalità di ricezione delle informazioni [...]".	Proposta accolta. Il testo della disposizione in oggetto è stato conseguentemente modificato.

169	Associazione Share	16	2		facendo seguito a quanto su detto per l'art. 14 la trasmissione di queste informazioni sarebbe più efficace se digitale e impostata su una piattaforma che ne presidia la conoscenza ed il rispetto. Inoltre ridurrebbe il costo di attuazione che oggi è molto elevato laddove affrontato con professionalità. SHARE è disponibile a trovare soluzioni di standard per adeguare le piattaforme software a questa esigenza.	L'osservazione non richiede modifiche. Le informazioni da comunicare sono definite dagli operatori nell'ambito dell'accordo sui flussi informativi
170	Associazione Share	16	3		Perché si parla di "intermediari operativi"? Nel caso di collaborazione tra A e B con ratifica dell'Impresa ai sensi dell'art. 118 cap, chi è responsabile per la violazione degli obblighi in materia di governo del prodotto previsti dal capo III del Regolamento (UE) 2017/2358?	Gli intermediari operativi sono quelli con le caratteristiche previste dall'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018. La collaborazione tra intermediari non modifica il sistema di responsabilità per le violazioni in materia di POG che ricade su entrambi i distributori.
171	Studio Legale Floreani	16	4		Si chiede di confermare che gli obblighi previsti dal presente comma si applicano con esclusivo riguardo ai prodotti di investimento assicurativi.	La disposizione si applica a tutti i prodotti assicurativi. Vedi testo modificato.
172	Studio Legale DLA Piper	16	4	a	Si propone di sostituire l'espressione "informazioni significative" con "informazione", diversamente aprendosi a una selezione non meglio precisata delle informazioni in punto di significatività che mal si attaglia all'oggetto dell'informazione stessa (i.e. mercato di riferimento e strategia distributiva adottata).	Proposta parzialmente accolta. Il testo della disposizione in oggetto è stato conseguentemente modificato.
173	SNA	16	4	b	<i>Chiediamo che il testo: "...Gli intermediari coinvolti nella collaborazione orizzontale devono comunque: "...Gli intermediari coinvolti nella collaborazione orizzontale devono comunque:b) qualora il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo richieda informazioni sulle vendite del prodotto di investimento assicurativo al fine di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2358, consentire a quest'ultimo di acquisire quanto richiesto."</i> Venga così sostituito: <i>b) qualora il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo richieda informazioni sulle vendite del prodotto di</i>	Il testo della disposizione è stato modificato e si applica a tutti i prodotti assicurativi.

					<i>investimento assicurativo al fine di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2358, consentire a quest'ultimo di acquisire quanto richiesto, per il tramite del distributore emittente/collocatore.</i>	
174	CFO Solutions SCF Srl	17			Si chiede se non possa risultare opportuno indicare un riferimento parametrico per l'individuazione dell'esposto principio di proporzionalità (numero prodotti? Fatturato? N. collaboratori?)	Proposta parzialmente accolta. Nella disposizione è stato inserito un riferimento al criterio della complessità del prodotto ai fini dell'applicazione proporzionata del testo regolamentare (art. 3)
175	ANIA	17	1, 2		Si propone di sostituire le parole "gli intermediari" con le parole "i distributori". Infatti, la norma riguarda non soltanto gli intermediari ma anche le imprese distributrici in vendita diretta.	Proposta parzialmente accolta. La disposizione è stata spostata all'interno dell'articolo 3 e riguarda sia le imprese di assicurazione che gli intermediari.
176	AIBA	17	2		Non si coglie il significato della previsione: cioè la differenza tra il rispetto degli obblighi indicati al comma 1 e la "particolare attenzione" richiesta in tale comma.	La disposizione è stata modificata e spostata all'interno dell'articolo 3.
177	Studio Legale DLA Piper	17	2		Si propone di eliminare l'intero comma, risultando per un verso ambigua l'espressione "prestare particolare attenzione" e per altro verso dovendo ricomprendersi la fattispecie dei "nuovi prodotti" già nel primo comma, in forza del quale gli intermediari devono adempiere agli obblighi loro imposti con la diligenza adeguata alla fattispecie concreta (e.g. nuovo prodotto, prodotto già distribuito, etc.).	Proposta accolta. Il secondo comma è stato eliminato e la disposizione è stata spostata all'interno dell'articolo 3.
178	ANIA	18			Facciamo espresso rinvio a quanto già richiesto nell'ambito delle osservazioni generali sullo Schema di Regolamento.	V. risoluzione a commento precedente
179	Assilea	18			In generale, l'entrata in vigore del Provvedimento – attualmente fissata al 31 marzo 2020 - appare eccessivamente breve per ottemperare all'implementazione delle varie modifiche, che in molti casi comportano gravosi impatti di tipo informatico. Sarebbe pertanto opportuno calcolare un termine di almeno 12 mesi dall'entrata in vigore del Provvedimento per la sua effettiva operatività in capo agli operatori.	V. risoluzione a commento precedente

180	ASSOFIN	18			Si chiede di prevedere una data di entrata in vigore successiva di 12 mesi rispetto alla pubblicazione del Provvedimento nella sua versione definitiva.	V. risoluzione a commento precedente
181	Studio Legale DLA Piper	18			Si propone di posticipare la data di entrata in vigore tenuto conto della necessità delle imprese di potere disporre di un tempo congruo per adeguarsi alle nuove disposizioni	Proposta accolta. Il testo regolamentare è conseguentemente modificato.
182	Studio Legale Floreani	18			Lo schema di Regolamento stabilisce la data di entrata in vigore dello stesso (31 marzo 2020), ma non prevede una disciplina transitoria che sancisca entro quando gli operatori sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni in esso contenute. Una disciplina transitoria parrebbe utile soprattutto per concedere agli operatori il tempo necessario per adeguare i flussi informativi scritti a tutti i requisiti di cui all'art. 10, nonché per apportare le più opportune modifiche alla propria politica in materia di governo e controllo dei prodotti. Per tali motivi si richiede a codesta Autorità: a) di introdurre una disciplina transitoria che definisca i termini entro i quali i destinatari del Regolamento sono tenuti ad adeguarvisi; b) in alternativa a quanto riportato sub a), di prorogare il termine di entrata in vigore del Regolamento.	Proposta accolta. Il termine di entrata in vigore è stato posticipato in modo tale da concedere a tutti gli operatori un tempo congruo per adeguarsi alla nuova disciplina.
183	Studio Legale Galante e Associati	18			In considerazione della necessità di pianificare le attività di implementazione della nuova normativa e di aggiornare, inter alia, la documentazione contrattuale e le procedure interne, si chiede di stabilire un periodo di almeno 120 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento per adeguarsi allo stesso.	V. risoluzione a commento precedente
184	Studio Legale Gullo Angeloni Bilotti	18			Lo schema di regolamento non prevede un regime transitorio per l'adeguamento da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari distributori alle nuove disposizioni regolamentari. Ritenendosi utile la previsione di disposizioni transitorie volte a favorire il completamento e l'eventuale revisione dei presidi in materia di governo e controllo del prodotto già elaborati in attesa dell'attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 e dei relativi atti	V. risoluzione a commento precedente

					delegati, si chiede a codesto rispettabile Istituto l'introduzione di un apposito regime transitorio.	
185	Studio Legale HOGAN LOVELLS	18			Si chiede di prevedere un regime transitorio per l'adeguamento da parte delle imprese e degli intermediari alle nuove regole in materia di governo e controllo dei prodotti. Si chiede inoltre di confermare che l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni regolamentari riguarda esclusivamente i processi di approvazione: (i) di prodotti ideati e distribuiti dopo l'entrata in vigore delle medesime e (ii) delle modifiche significative di prodotti esistenti ma adottate dopo l'entrata in vigore delle suddette disposizioni.	V. risoluzione a commento precedente
186	UNIPOL	18			Il regolamento in esame prevede il termine per l'entrata in vigore al 31 marzo 2020. Si osserva tuttavia come le novità introdotte comporteranno ingenti attività di riorganizzazione di procedure e sistemi informatici e che tali attività necessitano di tempi tecnici di adeguamento che non possono essere realizzati in tre mesi. Si chiede quindi all'Autorità di considerare che quanto richiesto ora al mercato in termini di riorganizzazione dell'attività distributiva, oltre a costituire un non trascurabile incremento dei costi operativi, necessita di tempi tecnici di adeguamento che devono essere congrui e sostenibili. Si chiede pertanto che l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari venga posticipata decorsi 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.	V. risoluzione a commento precedente
187	Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati	Allegato	1		Si suggerisce la seguente integrazione (in grassetto): "Di seguito vengono indicati i contenuti minim[i] richiesti nella politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, da definirsi con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività aziendale e proporzionato alla complessità dei prodotti realizzati dall'Impresa"	Proposta accolta.

188	Studio Legale Floreani	Allegato	1		Si ritiene che i contenuti della Politica POG richiesti ai sensi dell'Allegato 1, lett. h), siano una ripetizione di quanto già contenuto nella Politica di remunerazione della rete distributiva che i produttori sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 56, Reg. IVASS 38/2018, e che, pertanto, non vi sia necessità di precisarli anche in questa sede, non essendo i criteri e i principi sulla remunerazione richiamati alla lett. h) specificamente ed esclusivamente connessi al processo POG.	Proposta non accolta. Non si rinviene tale ripetizione, bensì una correlazione tra l'art. 56 del Reg. 38/2018 e il contenuto della politica in oggetto, che integra quanto previsto dalla predetta norma regolamentare.
189	ANAPA	Allegato	1	d	Si propone di aggiungere dopo il punto 4, il seguente punto "5) la verifica periodica dei reclami". Il reclamo rappresenta un coefficiente fondamentale in sede di valutazione del prodotto poiché permette di far emergere ulteriori elementi di cui tener presente nell'ambito delle strategie di presidio del rischio e di governance adottate. Si consiglia di correggere il refuso presente nel penultimo capoverso del documento con le osservazioni "riferimento ho appartengono".	Proposta parzialmente accolta. È stata inserita un nuovo punto 5) che tiene conto dell'osservazione presentata.
190	PwC	Allegato	1	b	Si chiede di eliminare il riferimento alla necessità di "definizione di una struttura organizzativa" nell'ambito dei contenuti minimali richiesti nella politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi. Infatti, l'espressione in questione richiama un concetto differente da quello effettivamente sotteso alla <i>ratio</i> della previsione, <i>ratio</i> che è limitata ad individuare un insieme di presidi interni a cura del soggetto destinatario senza dover invece creare/individuare un'apposita struttura <i>ad hoc</i> . Quindi, si ritiene che "adozione di presidi organizzativi interni" sia espressione più corretta.	Proposta accolta.